SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3/L

97G0503 - 97G0504

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 464.

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle politiche agricole, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.

2. Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:

a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;

b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

c) la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.

3. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;

b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:

a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;

b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, costituito per riorganizzazione del comando regione militare tosco-emiliana, ed il comando della capitale, con sede a Roma, costituito per riorganizzazione del comando regione militare centrale;

c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia;

d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera *b)* del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna;

e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

f) sono soppressi il comando della 2ª regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse

articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata al presente decreto;

g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata al presente decreto;

h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto;

i) è soppressa l'accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

l) è soppresso il collegio «Francesco Morosini» in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare «Francesco Morosini» che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h)* ed *i)* del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare «Nunziatella», con sede a Milano, assume la denominazione di «2ª scuola militare dell'Esercito» con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484.

5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi.

Art. 3.

1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle prescrizioni recate dall'articolo 2 e quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, sono adottati, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ovvero sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

1. È istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipate anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.

4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;

b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985,

c) la scuola di guerra aerea, di cui all'articolo 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2.

7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.

8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.

9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: «il vice comandante della scuola di guerra» fino a: «un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.» sono sostituite dalle seguenti: «tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.».

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.

12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:

a) il primo comma dell'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) l'articolo 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n.1431.

13. Al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: «terzo trimestre» sono sostituite con la seguente: «corso».

Art. 5.

1. L'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2. L'intervento, a richiesta, è fornito per le seguenti attività:

a) campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;

b) emissioni di dati meteorologici;

c) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;

d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

g) ripristino della viabilità principale e secondaria;

h) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

i) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

m) interventi in camera iperbarica per baro-traumatizzati e ossigenoterapia;

n) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologica;

o) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

p) trasporti con mezzi militari.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministiri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.

5. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di «protocolli d'intesa» tra l'Amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO *A*

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE

N.	Ente/comando interessato	Data	Note
	1. D'INTERESSE DELL'ESERCITO		
1	Comando del Corpo di sanità dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
2	Comando del Corpo veterinario dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
3	Comando del Corpo di commissariato dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
4	Comando del Corpo di amministrazione dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
5	Comando dei servizi trasporti e materiali dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
6	Comando materiali dell'AVES	1997	Confluisce, riconfigurato, nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
7	Comando del Corpo tecnico dell'Esercito	1997	Confluisce, riconfigurato, parte nelle Direzioni generali tecniche e parte nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito
8	Ispettorato delle Armi di fanteria e cavalleria	1997	I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo Ispettorato delle Armi e parte dalle rispettive scuole d'Arma/specialità opportunamente riconfigurate in termini di attribuzioni e personale
9	Ispettorato dell'Arma di artiglieria e per la difesa nucleare-batteriologica-chimica	1997	I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola di artiglieria opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale
10	Ispettorato dell'Arma del genio	1997	I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola del genio opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale
11	Ispettorato delle trasmissioni	1997	I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola delle trasmissioni e informatica opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale
12	Ispettorato dell'aviazione dell'Esercito	1997	Il personale ed i compiti vengono assorbiti dall'istituendo comando dell'aviazione dell'Esercito
	2. D'INTERESSE DELLA MARINA		
1	Comando Marina di Livorno	1997-1998	
2	Ufficio idrografico di Venezia	1997-1998	
3	Direzione sanità militare marittima di Napoli	1998	Le funzioni saranno ripartite tra le Direzioni di sanità della Marina di TA - SP - ME
4	Comando Marina di Venezia	1999	
5	Base navale di appoggio operativo di Napoli	1999	
6	Officina mista lavori navali di Napoli	1999	
7	Deposito combustibili per le Forze operative aeronavali di Cappuccini-Gaeta (Latina)	2000	
8	Officina mista lavori navali di Venezia	2000	
	3. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA		
1	Serv. manut. mat. armamento di F. Acquasanta (Roma)	1998	

ALLEGATO *B*

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

N.	Ente/comando interessato	Data	*Note*
	1. D'INTERESSE INTERFORZE		
1	Comando operativo di vertice Interforze	1997	Assorbe parte delle funzioni dello SM della difesa e degli SM di forza armata per la pianificazione e la direzione delle operazioni Interforze e/o multinazionali. È posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa
	2. D'INTERESSE DELL'ESERCITO		
1	Comando delle forze operative terrestri in Verona	1997	Si integra con il Comando FTASE
2	Ispettorato logistico in Roma	1997	Utilizza risorse di personale, mezzi e infrastrutture dei soppressi comandi dei corpi (TRAMAT, Amm., Comm., Sa. e Vet.), del comando materiali dell'AVES e di parte del comando del Corpo tecnico dell'Esercito
3	Comando logistico di area Nord	1997	Assorbe le funzioni già devolute, nell'ambito delle preesistenti regioni militari, ai comandi dei servizi TRAMAT e di commissariato. L'attività del comandante logistico d'Area è disciplinata dal R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106 e dall'art. 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436
4	Comando logistico di area Sud	1997	Assorbe le funzioni già devolute, nell'ambito delle preesistenti regioni militari, ai comandi dei servizi TRAMAT e di commissariato. L'attività del comandante logistico d'Area è disciplinata dal R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106 e dall'art. 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436
5	Comando dell'aviazione dell'Esercito	1997	Utilizza risorse di personale e mezzi del soppresso ispettorato dell'aviazione dell'Esercito
6	Ispettorato delle Armi in Roma	1997	Assorbe parte delle funzioni, del personale, mezzi e infrastrutture dei soppressi ispettorati d'Arma
7	2° Comando delle forze di difesa in Napoli	1998	Assorbe parte delle funzioni dei preesistenti comando della Regione militare meridionale, comando della Regione militare della Sicilia e comando della Regione militare della Sardegna
8	Comando delle forze di proiezione in Milano	1998	Per riconfigurazione del comando del 3° Corpo d'armata di Milano
9	Comando delle truppe alpine in Bolzano	1998	Per riconfigurazione del comando del 4° Corpo d'armata alpino di Bolzano
10	1° Comando delle forze di difesa in Vittorio Veneto (Treviso)	1998	Per riconfigurazione del 5° Corpo d'armata di Vittorio Veneto (Treviso)
11	Scuola di sanità in Firenze	1998	Si riconfigura in termini di funzioni e personale nella sede di Roma alle dipendenze dell'istituendo ispettorato logistico
12	Scuola di guerra	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali anche alla luce della soppressione del Corso superiore di Stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze

N.	Ente/comando interessato	Data	Note
	3. D'INTERESSE DELLA MARINA		
1	Direzione del Genio militare per la Marina di Augusta	1997	Declassata a sezione staccata del Genio militare per la Marina di Augusta
2	Direzione del Genio militare per la Marina di Napoli	1997	Declassata a sezione staccata del Genio militare per la Marina di Napoli
3	Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Brindisi	1997	Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Brindisi
4	Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Cagliari	1997	Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Cagliari
5	Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Livorno	1997	Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Livorno
6	Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Venezia	1997	Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Venezia
7	Deposito per munizionamento navale di Isola delle Femmine (Palermo)	1998	Posto in conservazione (deposito vuoto con vigilanza tecnica delle infrastrutture)
8	Istituto di guerra marittima	1998	Riarticolato in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali anche alla luce della soppressione del Corso superiore di stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze.
9	Accademia navale	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali
10	Scuola sottufficiali della Marina di Taranto	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. 196/95
11	Scuola sottufficiali della Marina di La Maddalena	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. 196/95
12	Deposito per munizionamento navale di Malcontenta (Venezia)	1998	Posto in conservazione (deposito vuoto con vigilanza tecnica delle infrastrutture)
13	Sezione di commissariato della Marina di Augusta	1998	Riarticolata in direzione per consentire il mantenimento dell'attuale livello di spesa in relazione alla soppressione di alcuni organismi amministrativi della sede
14	Direzione di commissariato della Marina di Napoli	1999	Declassata a sezione di commissariato della Marina di Napoli
15	Base navale secondaria di La Maddalena	2000	Declassata a base navale d'appoggio operativo

N.	Ente/comando interessato	Data	*Note*
	4. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA		
1	Ispettorato per la sicurezza del volo	1997	Riorganizzazione della funzione di coordinamento nella investigazione, al fine di prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'art. 748 del codice della navigazione, già espletata dai comandi di Regione aerea nonché dell'attività della Commissione permanente in materia e dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo
2	Scuola di guerra aerea	1997	È riorganizzata ordinativamente ed organicamente. Transita alle dipendenze del Comando generale delle scuole, comando di vertice della Forza armata
3	Accademia aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
4	Scuola d'applicazione aeronautica militare	1997	È riorganizzata ordinativamente ed organicamente, alle dipendenze del Comando generale delle scuole
5	Scuola addestramento reclute dell'Aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
6	Scuola addestramento reclute vigilanza dell'Aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
7	Centro selezione dell'Aeronautica	1997	È riorganizzato, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
8	Scuola militare sanità Aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole
9	Scuola sottufficiali dell'Aeronautica	1997	È riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole, conseguentemente al riordinamento dei ruoli ed alla modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale sottufficiale delle Forze armate di cui al D.Lgs. 196/95
10	Scuola perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica e direzione corsi ferma leva prolungata	1997	Sono riorganizzate ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole, conseguentemente al riordinamento dei ruoli ed alla modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale sottufficiale delle Forze armate di cui al D.Lgs. 196/95
11	Comando aeroporto Ciampino	1998	Riorganizzazione ordinativo-organica correlata al riordino della componente operativa e logistica della Forza armata
12	Comando aeroporto Pratica di Mare	1998	Riorganizzazione ordinativo-organica correlata al riordino della componente operativa e logistica della Forza armata
13	Comando operativo delle Forze aeree	1998	Unificazione della funzione di direzione delle operazioni aeree, già esercitate dai comandi di Regione aerea, e dai correlati comandi operativi, quale comando dell'organizzazione di vertice della Forza armata, ed esercitata tramite centri di comando e controllo di settore e centri di sorveglianza e di controllo (detto comando si integra con il paritetico comando interalleato; il relativo comandante espleta la duplice e paritetica funzione di comandante operativo delle Forze aeree e comandante delle Forze aeree interalleate)

N.	Ente/comando interessato	Data	Note
14	Comandi 1ª e 3ª Regione aerea (R.A.)	1999	Assorbimento delle funzioni del comando 2ª R.A., relative Direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali, ad esclusione delle funzioni in materia del comando della squadra aerea e del comando operativo delle Forze aeree, nonché riordino degli alti comandi territoriali mediante riorganizzazione o soppressione delle relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali. Transito di detti Alti comandi alle dipendenze del comando logistico.
15	Comando della squadra aerea	1999	Comando dell'organizzazione di vertice della F.A.: che, attraverso organismi demoltiplicatori, svolge funzioni precedentemente di competenza dei comandi di R.A. e degli ispettorati logistico e T.A.V., di approntamento, di addestramento e di supporto tecnico-logistico operativo dei reparti dipendenti.
16	Comando logistico	1999	Riorganizzazione ordinativo-organica degli ispettorati logistico e T.A.V. in Comando dell'organizzazione di vertice di F.A. Assorbe parte delle funzioni degli ex ispettorati logistico e T.A.V., dei comandi di R.A., relative direzioni territoriali, e connesse articolazioni funzionali, fatte salve le funzioni assorbite dal comando della Squadra aerea.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge al le quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e sotanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996 - Serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere, *a)*, *d)*, ed *h)* è il seguente:

«*a)* ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze»;

«*d)* favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale»;

«*h)* costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 549/1995 è il seguente: «2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

Note all'art. 2:

— Il testo della legge 14 marzo 1968, n. 273 concernente «Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1968, n. 87.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98 concernente «Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1970, n. 83.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi e dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi quantificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274 è il seguente:

«Art. 2 *(Diploma universitario).* — 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento».

«Art. 3 *(Diploma di laurea).* — 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge].

4. [Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese].

5. [Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene].

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. [I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3].

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio».

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione).* — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. [Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabi-

liti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8].

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

— Il testo del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484, concernente: «Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 aprile 1976, n. 192 concernente «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123 è il seguente: «*c)* corso superiore di Stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di una aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di Stato maggiore di cui alla precedente lettera *a)* e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera *b*), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti».

— Il testo dell'art. 4, primo comma, lettera *b)*, del D.P.R. 12 settembre 1997, n. 985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1973, n. 45 è il seguente:

«b) *Corso superiore di Stato maggiore, per capitani di fregata.*

Al corso superiore di Stato maggiore possono partecipare, quali frequentatori, ufficiali superiori degli altri corpi della Marina militare ufficiali delle altre forze armate e corpi armati dello Stato ed ufficiali di Stati esteri.

La durata dei corsi è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di Stato maggiore della Marina, entro il limite di un anno accademico.

I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione».

— Il testo dell'art. 4, n. 2, del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1512, concernente «Ordinamento della scuola di guerra aerea», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1969, n. 96, è il seguente:

«2) *Corso superiore, per maggiori e tenenti colonnelli.*

La durata dei corsi di cui al comma precedente è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica entro il limite di un anno accademico.

E in facoltà del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica disporre lo svolgimento presso la scuola di guerra aerea di corsi di cultura, speciali e di aggiornamento — effettivi o per corrispondenza — per ufficiali di quasiasi ruolo.

I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123 è il seguente:

«Art. 10. — Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di Stato maggiore sono comunicati, alla fine del corso, il giudizio di idoneità con relativa o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale».

«Art. 11. — Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, presso gli organi centrali o presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle altre armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze di impiego.

Al termine dell'esperimento pratico, l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto».

«Art. 12. — Gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prestato ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneità alle funzioni di stato maggiore.

Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro per la difesa.

Il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo è espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa. La commissione è presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte in qualità di membri, il vice comandante della scuola di guerra, il direttore generale, per gli ufficiali dell'Esercito ed un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La commissione esamina la personalità di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso.

È attribuita alla commissione la facoltà di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'esito della valutazione è sottoposto all'approvazione del Ministro per la difesa, comunicato all'interessato è pubblicato nel Giornale ufficiale».

«Art. 13. — Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'art. 12 cessano dagli stessi:

a) per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto art. 12;

b) per perdita dell'idoneità a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta della commissione di cui al precedente art. 12».

— La tabella n. 1 quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, concernente «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» è riportata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1955, n. 282.

— Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 192/1976 concernente «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123, è il seguente: «*a)* corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi».

— Il testo dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario è il seguente:

«97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un'arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonchè disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999».

— Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192/1976 concernente «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123 è il seguente:

«Art. 6. — Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'art. 12 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le cinquanta unità.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo i sei unità».

«Art. 7. — L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che è presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualità di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della scuola ufficiali carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comado generale dell'Arma dei carabinieri.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge».

«Art. 8. — Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le armi.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

La commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal Ministro per la difesa, è presieduta dal comandante della scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta scuola ed i rimanenti esterni.

Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa».

— Il testo del titolo II, capo I, del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1979, n. 335, è il seguente:

«*Titolo II*

CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

Capo I

Modalità di ammissione al corso superiore di stato maggiore

Art. 25. — 1. Il concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale, nel numero dei posti fissato nel limite massimo stabilito dal sesto e settimo comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, dallo stato magiore dell'Esercito per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dal comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli ufficiali della predetta Arma.

2. Gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore o nel corso di istituto hanno titolo a partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

3. Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono recare allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dal libretto personale e dallo stato di servizio.

4. Le domande — corredate del libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso, prevista dall'art. 5, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che intendono far valere — devono essere inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

5. La mancata presentazione delle domande da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude, salvi i casi di rinvio previsti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

6. Gli ufficiali che si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso di ammissione al corso superiore di stato maggiore per gravi motivi di carattere privato o per infermità debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere accertata dagli organi medico-legali competenti per territorio.

7. Qualora all'inizio del corso al quale l'ufficiale è stato rinviato dovessero perdurare le ragioni per le quali è stato concesso il rinvio, e disposto un ulteriore definitivo rinvio al corso immediatamente successivo.

8. Il rinvio di autorità per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro può essere disposto solo ai due corsi immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

Art. 26. — 1. Per l'ammissione alle prove di concorso per la frequenza del corso superiore di stato maggiore, la commissione di cui la terzo comma dell'art. 7 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, valuta i seguenti gruppi di titoli avvalendosi del libretto personale del candidato:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo all'esercizio del comando;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati dei corsi formativi, con esclusione dei risultati del corso di stato maggiore o del corso di istituto.

2. Per la valutazione dei titoli sopraindicati la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti come di seguito indicato:

a) per i gruppi di titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, un massimo di 11 punti per ciascun gruppo di titoli;

b) per il gruppo di titoli di cui alla lettera *c)* del comma 1, fino ad un massimo di 8 punti.

3. Le modalità per l'attribuzione concreta dei punteggi saranno stabilite dalla commissione in una riunione preliminare e descritte nel relativo verbale.

4. Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso di istituto. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.

Art. 27. — La graduatoria riportante il risultato finale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è sottoposta all'approvazione del Ministro della difesa che, può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse dell'amministrazione.

All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 28. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.

I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.

Le prove di esame non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova e ventuno trentesimi nella media tra la prova scritta e quella orale.

Art. 29. — La commissione esaminatrice delle prove scritte e orali è nominata dal Ministro della difesa ed è così composta:

a) comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori. in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori. in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore, in servizio permanente effettivo, della Scuola di guerra, segretario senza diritto di voto.

In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

Art. 30. — Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quel delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 26 e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sottopone le graduatorie all'approvazione del Ministro della difesa.

Sono ammessi a frequentare il corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi, in graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del corso dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 31. — L'ufficiale che nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio del corso sia sospeso precauzionalmente dall'impiego viene considerato non partecipante al concorso stesso.

Per la comprovata impossibilità a sostenere la prova scritta e quella orale dell'esame di concorso previste dall'art. 28, si applica il comma 6 dell'art. 25. In tale caso l'esame dei titoli e la prova d'esame già effettuati dovranno essere ripetuti nel successivo concorso a cui partecipi l'interessato».

— Il testo dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1955, n. 282 è il seguente:

«Art. 69. — I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sarà effettuato quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per la metà o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo davanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'art. 10, della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 192/1976 concernente «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'esercito» è riportato in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 8 del D.M. 6 luglio 1994, pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, n. 35 del 30 settembre 1994, concernente «Revisione dell'organizzazione del Centro alti studi per la Difesa (CASD)» è il seguente:

«Art. 8. — Il corso superiore di Stato maggiore interforze si svolge con modalità analoghe a quelle delle attività di studio presso lo IASD di cui al precedente art. 7. Esso viene programmato secondo specifiche direttive del capo di Stato maggiore della difesa ed ha durata non inferiore al quadrimestre. Al corso partecipano ufficiali delle tre Forze armate che abbiano superato i corsi di cui:

alla legge 28 aprile 1976, n. 192, per gli ufficiali delle varie Armi dell'Esercito, compresi i corsi speciali per gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici dell'Esercito;

al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, per gli ufficiali della Marina;

al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, per ghi ufficiali dell'Aeronautica.

Al corso possono, inoltre, partecipare ufficiali della Guardia di finanza ed essere invitati frequentatori esteri».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 192 concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'esercito pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123 è il seguente:

«Art. 5. — Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso di istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale».

— Il testo dell'art. 18 del capo IV del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 611, concernente «Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1979, n. 335.

— Il testo del quadro 1, della tabella n. III allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 concernente «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1955, n. 282.

— Il testo della tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431 concernente «Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1963, n. 286.

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 611 concernente «Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192 sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1979, n. 335 è il seguente:

«Art. 20. — Il voto d'esame, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione.

La media aritmetica del predetto voto e di quello riportato al termine de terzo trimestre determina la posizione di ciascuno nella graduatoria, che è unica per tutti i frequentatori. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere:

se dello stesso ruolo, il più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, il più anziano di anzianità assoluta e, in caso di pari anzianità assoluta, si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il corso si intende non superato se si è conseguito un voto finale inferiore a diciotto trentesimi.

L'ufficiale che non abbia superato il corso di stato maggiore non può chiedere di frequentare altro corso di stato maggiore in epoca successiva».

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 concernente «Norme di principio sulla disciplina militare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203 è il seguente:

«Art. 1. — Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità».

— Il testo della legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1992, n. 64, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *b)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) (omissis);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale».

97G0502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465.

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 1997 e del 3 novembre 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Art. 1.

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.

Art. 2.

Sezioni regionali dell'Agenzia

1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.

Art. 3.

Organi dell'Agenzia: composizione e durata

1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il Presidente.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non più di due mandati.

4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *i)* ed *l)*.

Art. 4.

Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli.

2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato.

3. Entro lo stesso termine la conferenza Stato-città e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.

4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.

5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.

Art. 5.

Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni;

b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista;

c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione;

d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 6.

Competenze dei consigli di amministrazione

1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;

b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;

d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei *curricula* degli iscritti all'albo;

e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;

f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera *e)*, della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;

g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali;

h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1;

i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento;

l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia;

m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.

2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.

Art. 7.

Organizzazione e personale dell'Agenzia

1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il periodo massimo di sei mesi.

3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.

4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.

5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera *b)*, della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purché vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta.

7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi «curricula». È inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.

8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Misure per la pari opportunità

1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonché da due esperti designati dalla conferenza Stato-città e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne.

2. Al comitato spettano:

a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione;

b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi;

c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni;

d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;

e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.

3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.

4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

Capo II

ARTICOLAZIONE DELL'ALBO, CONVENZIONI DI SEGRETERIA E PASSAGGIO TRA LE FASCE PROFESSIONALI

Art. 9.

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.

2. L'albo è articolato in sezioni regionali — fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge — nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.

3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.

4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

Art. 10.

Convenzioni di segreteria

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente docu-

mentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Art. 11.

Articolazione dell'albo in fasce professionali

1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.

3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.

4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.

5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere *d)* ed *e)*, il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.

6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.

7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.

8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1ª/*A* e classe 1ª/*B* di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12.

Prima iscrizione nelle fasce profesionali e disciplina transitoria

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate:

a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;

b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;

c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;

d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1ª/*B* con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;

e) i segretari generali di classe 1ª/*B* con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1ª/*A* nella quinta fascia professionale.

2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.

3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.

4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.

5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.

6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di ammministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.

8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni. A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.

Art. 13.

Accesso in carriera

1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.

3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.

4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.

5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.

6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.

7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.

8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.

10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 14.

Idoneità a segretario generale

1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.

Capo III

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 15.

Nomina e revoca

1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.

3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i *curricula* relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.

5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese

per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.

6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilità presso l'Agenzia.

Art. 16.

Incompatibilità ed incarichi

1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.

3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge è cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia è automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge.

4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Art. 17.

Procedimento disciplinare

1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali è istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.

2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia.

3. Fino a che la disciplina contrattuale non avrà regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia è altresì istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.

4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità

1. I segretari comunali e provinciali in servizio possono chiedere all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. La domanda va immediatamente comunicata, a cura dell'Agenzia, al Ministero dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716.

3. Gli iscritti alla lista speciale indicano, in ordine di preferenza, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 2, tre sedi di pubblica amministrazione presso le quali intendono trasferirsi.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisite le domande, entro i successivi trenta giorni, compila una graduatoria nazionale formata secondo i seguenti criteri:

a) anzianità di servizio nella qualifica;

b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di età inferiore agli anni otto.

5. I criteri di cui al comma 4 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età anagrafica.

6. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie il Dipartimento della funzione pubblica comunica a ciascun interessato, l'accoglimento o il rigetto domanda di trasferimento.

7. Il funzionario ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.

8. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 7, ed il funzionario deve assumere servizio entro quindici giorni.

9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.

10. Ai fini della comunicazione agli interessati dei provvedimenti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

11. Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

12. Fino alla data dei provvedimenti di trasferimento i funzionari iscritti nella sezione speciale dell'albo continuano a prestare servizio nelle sedi di assegnazione, salvo che non siano stati revocati o siano cessati dal servizio per qualsiasi altra causa.

13. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di trasferimento.

14. Per gli adempimenti relativi alla gestione della mobilità, ci si avvale di un contingente di non più di venti segretari comunali, iscritti nella sezione speciale dell'albo ai sensi del presente articolo, da distaccare presso il Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Collocamento in disponibilità
Criteri di utilizzazione

1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede di servizio.

2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli

incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente è indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.

4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, può disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilità.

5. Il consiglio nazionale di amministrazione può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione.

6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.

8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14.

10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.

11. Il segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'articolo 18.

12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo.

14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.

15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Capo IV

RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITÀ

Art. 20.

Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilità

1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì, i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.

3. Il fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, è attribuito all'Agenzia ed è determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.

4. La percentuale di cui al comma 3 è fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo è rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.

5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

6. La misura del 15% di cui al comma 5 può essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.

Art. 21.

Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quaota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.

2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attività programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1.

3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera *b)*, della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella *D* della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

ORDINAMENTO CONTABILE DELL'AGENZIA

Art. 22.

Attività finanziaria e di programmazione

1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale.

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. È vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.

Art. 23.

Bilancio di previsione e relazione programmatica

1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno successivo e la relazione programmatica triennale.

2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.

3. Il bilancio di previsione è composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa.

4. La parte entrata è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti:

titolo I - Entrate correnti per le attività istituzionali;

titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in conto capitale;

titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.

5. La parte spesa è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo I - Spese correnti;

titolo II - Spese in conto capitale;

titolo III - Spese per servizi per conto terzi.

6. Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo l'anno di provenienza.

7. Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente è stanziato in bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e successivamente in base a provvedimento di variazione specifico, adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.

8. Nel titolo II della spesa è stanziato un fondo di riserva, di importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per eventuali necessità impreviste. Il consiglio di amministrazione nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne avessero necessità, con riduzione dello stesso fondo.

9. Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di amministrazione può approvare una variazione di bilancio, alla quale si applicano gli stessi principi del bilancio.

10. Al bilancio è allegata una relazione programmatica nella quale sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilità di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate annualmente.

Art. 24.

Gestione delle entrate

1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. La gestione delle entrate è affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.

Art. 25.

Gestione delle spese

1. La gestione delle spese è affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.

2. Ciascuna spesa autorizzata non può in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la disponibilità, il creditore con generalità, residenza e codice fiscale, la modalità di pagamento da lui prescelta e la data.

Art. 26.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.

2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità informatiche per le comunicazioni.

5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.

Art. 27.

Contabilità dell'Agenzia

1. Il responsabile del servizio finanziario centrale è responsabile della tenuta della contabilità analitica, secondo le norme vigenti.

2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilità analitica.

3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilità centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicità delle comunicazioni.

Art. 28.

Servizio di economato

1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.

2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto.

3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.

Art. 29.

Acquisizione di beni e servizi

1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. È consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, è consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.

3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.

4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.

Art. 30.

Sedi regionali

1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese è effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.

3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.

4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilità cordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilità analitica generale.

Art. 31.

Rendiconto generale di gestione

1. Il rendiconto generale della gestione è composto dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;

c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile;

d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonché con l'indicazione della attività svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.

2. Il rendiconto generale della gestione è deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.

Art. 32.

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.

3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.

5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle società per azioni.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Vigilanza

1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:

a) riceve relazioni semestrali sull'attività dell'Agenzia;

b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;

c) può richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonché notizie e documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia.

3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.

Art. 34.

Norme transitorie e finali

1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.

2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.

Art. 35.

Abrogazione di norme

1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;

d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;

e) la legge 9 agosto 1954, n. 748;

f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;

g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42;

h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107;

i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle *a)* e *b)*;

l) la legge 11 novembre 1975, n. 587;

m) l'articolo 15-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

n) gli articoli 23-*bis* e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e degli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 5 dell'art. 87 della Costituzione, è il seguente: «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non compete da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: «78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico».

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 recante: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse

umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali del pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse; definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in oni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporanemente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica

elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine d assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progresiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad, una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 76 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è il seguente: «76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedasi alle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 è il seguente: «72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica».

— Il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali

interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria».

— Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 45 *(Contratti collettivi).* — 1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'intesa degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.

6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.

9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

— Per il testo del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda alla nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» è il seguente:

«Art. 8 *(Responsabile).* — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali», è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane).* — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana".

5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari».

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: «Tutela delle lavoratrici madri», è il seguente:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui la lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

— Il testo dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» è il seguente:

«Art. 6. — Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo n. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi da lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7».

— Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: «80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni».

Note all'art. 9:

— Il testo del comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali».

— Il testo del comma 84 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118».

— Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 24 *(Convenzioni)*. — 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

Nota all'art. 10:

— Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

Note all'art. 11:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

— Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda nella nota all'art. 10.

— Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda nella nota all'art. 8.

Nota all'art. 12:

— Il testo delle tabelle *A* e *B* allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, recante: «Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali» è il seguente:

«TABELLA *A*

Classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale

Classe del comune	Abitanti	Qualifica del segretario
IV	fino a 3.000	Segretario comunale Segretario capo
III	da 3.001 a 10.000	Segretario capo
II	da 10.001 a 65.000	Segretario generale di classe 2ª
I *B*	da 65.001 a 250.000 (1)	Segretario generale di classe 1ª *B*
I *A*	oltre 250.000	Segretario generale di classe 1ª *A*

(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti».

«TABELLA B

Classificazione delle province ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale

Classe della provincia		Popolazione del comune capoluogo	Qualifica del segretario
I	B	fino a 250.000 abitanti	Segretario generale di classe 1ª B
	A	oltre 250.000 abitanti	Segretario generale di classe 1ª A»

— Il testo del comma 83 dell'art. 17 della legge 127/1997 è il seguente: «83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni».

Note all'art. 13:

— Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.

— Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 8.

Nota all'art. 14:

— Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.

Note all'art. 15:

— Il testo del comma 70 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato».

— Il testo del comma 69 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «69. Il regolamento di cui all'art. 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento».

— Il testo del comma 71 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio».

— Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale».

«82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate».

— Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 58 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).* — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza.

7. Sono, altresì, comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

8. Ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovrà provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore».

— Il testo del comma 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente: «60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego».

— Il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 e il seguente: «10. Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"Art. 51-*bis (Direttore generale)*. — 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario"».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 è il seguente: «4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "*5-bis*. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"».

— Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.

— Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto diposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la perio-

dica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri è di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli orgnai collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

— Il testo degli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è il seguente:

«Art. 78 *(Sanzioni)*. — L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dalla qualifica;

4) la destituzione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.

Art. 79 *(Censura)*. — La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 80 *(Riduzione dello stipendio)*. — La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;

b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

c) per inosservanza dei doveri di ufficio;

d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

f) per violazione del segreto di ufficio.

Art. 81 *(Sospesione dalla qualifica)*. — La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 83 *(Effetti della sospensione dalla qualifica)*. — L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

Art. 84 *(Destituzione)*. — La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e)* dell'art. 81.

Art. 85 *(Destituzione di diritto)*. — L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 86 *(Recidiva)*. — All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 87 *(Riabilitazione)*. — Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di «ottimo»; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

Art. 88 *(Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione)*. — L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo art. 125.

Art. 89 *(Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).* — Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Art. 90 *(Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).* — Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, concernente: «Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito della disciplina).* — 1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:

a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonché del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma 2. La mobilità del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;

b) della mobilità dei dipendenti risulanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali.

2. Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per "Dipartimento" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per "amministrazioni" si intendono le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1».

— Il testo della tabella *A* del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, è il seguente:

«TABELLA *A*

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente regolamento

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

Criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale	Punteggio
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
Dipendente con anzianità di servizio inferiore a 20 anni	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale

Nota: — L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

Criterio dell'età anagrafica	Punteggio
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 35 anni	1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età del dipendente e l'età di 25 anni
Dipendente con età superiore ai 35 anni e inferiore ai 50 anni	3
Dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni	2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età di 60 anni e l'età del dipendente
Dipendente con età superiore ai 60 anni	0

Criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia	Punteggio
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due.

L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

Note all'art. 19:

— Il testo del comma 69 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 15.

— Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 8.

— Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 7.

Note all'art. 20:

— Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia».

— Il testo dell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni recante «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali» è il seguente:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno)*. — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

Note all'art. 21:

— Il testo degli articoli 40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è il seguente:

«Art. 40. — È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi».

«Art. 41. — L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal Sindaco».

Per il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.

— Il testo dell'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983», è il seguente:

«Art. 27. — 1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata».

2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

"Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo".

3. All'art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

"Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti".

4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

"I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604".

5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 3 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.

7. I diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2) 3), 5), 6) 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;

2) Il numero 4) è così sostituito:

"sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000	L. 10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni	» 2,00%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni	» 1,00%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni	» 0,60%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni	» 0,40%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo	» 0,20%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore	» 0,10%";

3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:

"6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti .... L. 10.000";

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità è stabilito in L. 1.000.

8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.

10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51».

— Il testo del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1, dell'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-*bis* della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia».

— Il testo della tabella *D* della legge n. 604/1962, è il seguente:

«TABELLA *D*

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).

1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L. 100	
2) Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	» 100	
3) Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale	» 200	
4) Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:		
sulle prime L. 10.000	» 150	
sull'importo eccedente le L. 10.000 e sino a L. 100.000	»	1,50%
sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 500.000	»	1,00%
sull'importo eccedente le L. 500.000 e sino a L. 2.000.000	»	0,75%
sull'importo eccedente le L. 2.000.000 e sino a L. 5.000.000	»	0,50%
sull'importo eccedente le L. 5.000.000 e sino a L. 10.000.000	»	0,20%
sull'importo eccedente le L. 10.000.000 e sino a L. 20.000.000	»	0,10%
sull'importo eccedente le L. 20.000.000 e sino a L. 60.000.000	»	0,05%
sull'importo eccedente le L. 60.000.000 e sino a L. 200.000.000	»	0,02%

Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.

5) Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata	» 50
6) Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	» 50
7) Stati di famiglia	» 50
8) Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale	» 100

NORME SPECIALI

1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti precedenti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.

6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.

8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta».

Nota all'art. 32:

— Il testo dell'art. 2399 del codice civile è il seguente:

«Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

Note all'art. 34:

— Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» è il seguente:

«Art. 23 *(Collocamento fuori ruolo di segretari comunali).* — 1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 25 del decreto-leggge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'art. 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1, conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

3-*bis*. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.

4. Il comma 16 dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato».

— Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: «73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia».

— Il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.

Note all'art. 35:

— Il R.D. 21 marzo 1929, n. 371, reca: «Norme integrative ed esecutive del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali».

— La legge 27 giugno 1942, n. 851, reca: «Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali».

— Il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, reca: «Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali».

— Il D.L.L. 22 febbraio 1946, n. 123, reca: «Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna».

— La legge 9 agosto 1954, n. 748, reca: «Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali».

— Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante: «Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno», è il seguente:

«Art. 8. — Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

"Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché, secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale".

Art. 9. — Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

"Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la commissione provinciale di disciplina è composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti.

Un funzionario di prefettura di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10°, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati su designazione delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale"».

— La legge 8 giugno 1962, n. 604, reca: «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali».

— La legge 17 febbraio 1968, n. 107, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali».

— Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, reca: «Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali».

— La legge 11 novembre 1975, n. 587, reca: «Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale».

— Il testo dell'art. 15-*quater* del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 recante «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie» è il seguente:

«Art. 15-*quater*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.

2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei costi di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati».

— Il testo degli articoli 23-*bis* e 24 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» è il seguente:

«Art. 23-*bis* *(Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza)*. — 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) del prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 24 *(Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo)*. — 1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-*A* ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1-*A*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342».

97G0505

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 ottobre 1997.

Delega di funzioni ai dirigenti, ai direttori di biblioteca e ai direttori degli istituti centrali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI
LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 febbraio 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4, e i relativi regolamenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 7 febbraio 1994, n. 99;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante il «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, concernente il «Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali»;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1982 e 30 marzo 1992 riguardanti l'ordinamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'ordinamento dell'Istituto centrale per la patologia del libro;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1988, del 22 giugno 1989 e del 4 agosto 1993 riguardanti l'organizzazione interna dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495 recante il «Regolamento concernente disposizioni in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti»;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1996 relativo alla «Direttiva sulle competenze dell'organo politico e dei dirigenti del Ministero»;

Visto il parere n. 247/1996 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione II il 28 febbraio 1996, in ordine a competenze e deleghe per provvedimenti *ex lege* n. 1089 del 1° gennaio 1939 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del 16 aprile 1993 con il quale i dirigenti preposti alle divisioni dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria e i funzionari preposti alla direzione delle biblioteche pubbliche statali sono autorizzati ad esercitare i poteri di spesa per le materie di rispettiva competenza entro il limite di 1.000 milioni di lire;

Considerata la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'attività e di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa che deve ispirarsi ai principi di responsabilità e di unicità;

Ritenuto che una delega di attribuzioni proprie, a favore del personale dirigenziale e dei direttori di biblioteca, possa garantire un'organizzazione degli uffici centrali e periferici rispondente ai criteri previsti dalle leggi citate e sia funzionale ad una rideterminazione dei termini procedimentali di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, dal consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'8 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa vigente sono di competenza del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria gli atti di indirizzo gestionale, di direzione, di coordinamento e di vigilanza, nonché quelli che comportano rapporti

diretti con il Ministro, i Sottosegretari e gli organi che collaborano con gli stessi. Restano altresì di competenza del direttore generale:

l'emanazione di circolari;

la nomina dei rappresentanti del Ministero nei comitati di gestione degli istituti periferici dotati di autonomia amministrativa e nei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni culturali;

la proposta dei programmi e dei piani di spesa nonché di istituzione delle Edizioni nazionali e dei Comitati nazionali;

la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi culturali e di programma con organismi istituzionali nazionali e internazionali.

Art. 2.

I dirigenti preposti alle divisioni dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria e all'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche sono delegati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti finali relativi ai procedimenti amministrativi afferenti alle competenze delle rispettive unità organizzative, nei limiti dei poteri di spesa previsti dal decreto del 16 aprile 1993 di cui alle premesse. Sono altresì delegati a predisporre gli atti da sottoporre ai rispettivi comitati di settore, per il previsto parere, ivi compresi tutti i provvedimenti ad esso connessi, nonché in particolare:

il dirigente della divisione I:

l'autorizzazione ad emettere il decreto di discarico inventariale dei beni mobili;

il dirigente della divisione III:

l'approvazione del regolamento interno delle biblioteche pubbliche statali;

l'emanazione dei decreti di vincolo;

l'esclusione dalle biblioteche pubbliche statali;

l'acquisto di materiale librario anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione;

l'autorizzazione al prestito per mostre e manifestazioni culturali in Italia;

l'autorizzazione, l'approvazione e la gestione del contratto di affitto dei locali ad uso delle biblioteche pubbliche statali;

le autorizzazioni di cambi e di depositi presso le biblioteche pubbliche statali;

le ammissioni al prestito interbibliotecario.

Art. 3.

I dirigenti o i funzionari preposti alla direzione degli istituti centrali, delle biblioteche pubbliche statali e della discoteca di Stato dipendenti dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria sono delegati ad adottare i provvedimenti finali relativi ai procedimenti amministrativi e tecnici afferenti alle rispettive competenze, nei limiti dei poteri di spesa previsti dal decreto del 16 aprile 1993 di cui alle premesse, e quelli concernenti:

l'accettazione di donazioni che non contemplino condizioni;

le autorizzazioni di servizio volontario, dandone comunicazione all'Ufficio centrale;

le autorizzazioni di interruzione del servizio nelle biblioteche pubbliche statali, dandone comunicazione all'Ufficio centrale;

l'accettazione di deposito, senza condizioni, di materiale documentario da parte di persone fisiche o di enti pubblici o privati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1997

Il direttore generale: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 334

97A10542

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Emilio Zola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 1° luglio 1997 con la quale il tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Società cooperativa Emilio Zola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Livorno;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Società cooperativa Emilio Zola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Mario Miccoli in data 21 aprile 1982, rep. n. 9640, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la sig.ra Maria

Grazia Mecucci, nata a Roma il 28 settembre 1940 e residente in Livorno, in via Forte Cavalleggeri n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10536

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», in Bassignana, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 15 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», con sede in Bassignana (Alessandria), nonostante il deposito di altra sentenza che dichiarò la nullità di una precedente dichiarazione di insolvenza della società medesima;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre nuovamente la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», con sede in Bassignana (Alessandria), costituita per rogito notaio Parodi Andrea in data 2 aprile 1981, rep. n. 139831, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gennarelli Antonio, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960, ed ivi residente in via Guido Gozzano n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10537

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Alex a r.l.», in Formello, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Alex a r.l.», con sede in Formello (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Alex a r.l.», con sede in Formello (Roma), costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata in data 5 maggio 1981, rep. n. 694, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 ed ivi residente, con studio in via Ancona, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10538

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Famiglia, studio e tempo libero - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Famiglia, studio e tempo libero - Società cooperativa a responsabilità limitata»,

con sede in Roma, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Famiglia, studio e tempo libero - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione volontaria, costituita per rogito dott Giuseppe Intersimone, in data 23 febbraio 1997, rep. n. 125932, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 ed ivi residente, con studio in via Ancona, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10539

DECRETO 9 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Colle Vigna - Società cooperativa a r.l.», in Cologna Veneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Colle Vigna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cologna Veneta (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Colle Vigna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cologna Veneta (Verona), costituita per rogito notaio dott. Franco Vanzella, in data 2 novembre 1977, rep. n. 29480, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Roberto Vantini, nato a Verona il 17 febbraio 1963, con studio in Verona, via Albere n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10540

DECRETO 9 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Teresa 91», in Genzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti, senza liquidatore, di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47:

società cooperativa edilizia «Teresa 91», con sede in Genzano, costituita per rogito notaio Gianfranco Condemi, in data 24 gennaio 1991, rep. n. 99615, registro società n. 10016, tribunale di Velletri, BUSC n. 33787/265064.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A10534

DECRETO 10 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Conicoop», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito notaio Mazzucco Luigi in data 13 dicembre 1975, rep. n. 5581, reg. imprese di Torino n. 132/76, tribunale di Torino, BUSC n. 3576/143134;

2) società cooperativa mista «Consorzio valorizzazione prodotti - Valli di Lanzo», con sede in Ceres (Torino), costituita per rogito notaio Demaria Paolo in data 9 novembre 1991, rep. n. 9533, reg. imprese di Torino n. 90/92, tribunale di Torino, BUSC n. 5716/256650;

3) società cooperativa mista «Synergia», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 25 maggio 1993, rep. n. 307007, reg. imprese di Torino n. 3115/93, tribunale di Torino, BUSC n. 5943/264236.

Torino, 10 dicembre 1997

Il dirigente del servizio: ROSSI

97A10533

DECRETO 10 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tiber», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti, senza liquidatore, di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Tiber», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carmelo Schillaci Ventura, in data 12 maggio 1948, rep. n. 20292, registro soc. n. 1640/48, tribunale di Roma, BUSC n. 7175/30094.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A10535

DECRETO 12 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Di.Pr.Al. - Distribuzione prodotti alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Di.Pr.Al. - Distribuzione prodotti alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Di.Pr.Al. - Distribuzione prodotti alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Ottolenghi, in data 20 luglio 1978, rep. n. 2405, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Ciampi, nato a Roma il 23 febbraio 1961, ed ivi residente in via Germanico, 109, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà trasmesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10541

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Assistentin Fur Physikalische Medizin» conseguito in Germania dalla sig.ra Stiedl Elisabeth, cittadina austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 6 maggio 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Stiedl Elisabeth di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 novembre 1997, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 19 novembre 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Assistentin Fur Physikalische Medizin» conseguito in Austria in data 9 marzo 1987 dalla sig.ra Stiedl Elisabeth nata a Gmund il 12 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A10498

DECRETO 11 dicembre 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Caelyx».

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/011/001 CAELYX - 2.0 mg/ml concentrato per infusione - 1 flacone endovenosa; EU/1/96/011/002 CAELYX - 2.0 mg/ml concentrato per infusione - 10 flaconi endovenosa. Titolare A.I.C.: SP Europe Rue de Stalle, 73, 1180 Bruxelles Belgio. Rappresentante in Italia: Schering Plough S.p.a. - via G. Ripamonti, 89 - Milano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 giugno 1996 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caelyx»;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 febbraio 1997 C(97) 482 notificata alla Repubblica italiana il 20 febbraio 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 12 marzo 1997 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla società SP Europe Rue de Stalle 73, 1180 Bruxelles Belgio;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 maggio 1997 C(97) 1312 notificata alla Repubblica italiana il 13 maggio 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 9 giugno 1997;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 luglio 1997 C(97) 2568 notificata alla Repubblica italiana il 7 agosto 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 16 settembre 1997;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Ritenuto di dover procedere alla classificazione ai fini della rimborsabilità della specialità medicinale «Caelyx»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nelle sedute del 6 ottobre 1997 e 22 ottobre 1997;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Caelyx», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CAELYX nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Caelyx» - 2.0 mg/ml concentrato per infusione - 1 flacone - endovenosa - 033308014/E (in base 10) 0ZSHCG (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Caelyx» 2.0 mg/ml concentrato per infusione - 1 flacone - endovenosa è classificata in classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

«Caelyx» - 2.0 mg/ml concentrato per infusione - 1 flacone - endovenosa classe «H» al prezzo di L. 780.000 + IVA.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita. La ditta è tenuta altresì a rinegoziare il prezzo dopo un consumo di 350 confezioni nei dodici mesi successivi alla commercializzazione.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 39, Milano rappresentante in Italia della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Caelyx

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flacone da 10 ml di Caelyx contiene 2 mg/ml di doxorubicina cloridrato, concentrata per infusione.

3. FORMA FARMACEUTICA

Caelyx è una formulazione liposomiale in cui la doxorubicina cloridrato è incapsulata in liposomi, sulla cui superficie è legato il metossipolietilenglicole (MPEG). Questo processo noto come "pegylation", protegge i liposomi dal riconoscimento da parte del sistema fagocitario mononucleare (MPS), e ne incrementa il tempo di circolazione nel sangue. Caelyx è un concentrato per infusione e si presenta come una sospensione sterile, traslucida e di colore rosso, contenuta in flaconi di vetro da 10 ml per una singola infusione endovenosa.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Caelyx è indicato nei casi di sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS in pazienti con un basso numero di CD4 (linfociti CD4<200/mm^3) e malattia diffusa a livello mucocutaneo o viscerale.

Caelyx può essere utilizzato come chemioterapia sistemica di prima linea o di seconda linea in pazienti affetti da Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS con malattia già in stadio avanzato, od in pazienti intolleranti ad un precedente trattamento chemioterapico sistemico di associazione con almeno due delle seguenti sostanze: un alcaloide della vinca, bleomicina e doxorubicina (o un'altra antraciclina).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Dose

Caelyx deve essere somministrato per via endovenosa a dosi di 20 mg/ m^2 ogni due-tre settimane. Devono essere evitati intervalli inferiori a 10 giorni, in quanto non si può escludere un accumulo ed un aumento di tossicità della sostanza. Per ottenere una risposta terapeutica occorre trattare i pazienti per un periodo di 2-3 mesi. Il trattamento va poi continuato secondo necessità per mantenere la risposta terapeutica.

Somministrazione

Caelyx, diluito in 250 ml di glucosata al 5%, deve essere somministrato mediante infusione endovenosa in 30 minuti. NON somministrare il prodotto come bolo o soluzione non diluita. Si consiglia di collegare la linea di infusione contenente Caelyx all'ingresso laterale di un'infusione endovenosa di glucosio al 5%, onde diluire ulteriormente la sostanza e ridurre al minimo il rischio di trombosi e di stravaso. Caelyx non deve essere somministrato per via intramuscolare o per via sottocutanea.

Pazienti con insufficienza epatica

In un numero ristretto di pazienti con insufficienza epatica (valori di bilirubina superiori a 4 mg/dl), ai quali è stata somministrata una dose di Caelyx di 20 mg/ m^2, non sono state riscontrate alterazioni della clearance e dell'emivita di Caelyx. Tuttavia, finché non saranno disponibili ulteriori dati, la dose di Caelyx nei pazienti con funzione epatica compromessa deve essere

ridotta, sulla base dell'esperienza ottenuta con la doxorubicina cloridrato convenzionale. Prima di somministrare Caelyx occorre controllare la funzione epatica con i comuni test clinici di laboratorio, quali ALT/AST, fosfatasi alcalina e bilirubina. Si raccomanda di ridurre la dose di Caelyx in caso di elevati livelli di bilirubinemia come indicato: bilirubina sierica 1,2 - 3,0 mg/dl, dimezzare la dose usuale; bilirubina >3 mg/dl, un quarto della dose usuale.

Pazienti con insufficienza renale

Dato che la doxorubicina viene metabolizzata dal fegato ed escreta nella bile, non dovrebbe essere necessaria alcuna modifica del dosaggio di Caelyx.

Pazienti splenectomizzati

Poiché non si ha alcuna esperienza sull'uso di Caelyx in pazienti splenectomizzati, non se ne consiglia l'uso.

Pazienti pediatrici

Non si conosce né la sicurezza né l'efficacia del prodotto in pazienti di età inferiore ai 18 anni.

Pazienti anziani

Non si conosce né la sicurezza né l'efficacia del prodotto in pazienti di età superiore ai 60 anni.

4.3 Controindicazioni

Caelyx è controindicato nei pazienti con ipersensibilità verso i suoi componenti o verso la doxorubicina cloridrato. Caelyx non deve essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento.

Caelyx non deve essere utilizzato per il trattamento del sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS, che possa essere trattato in modo efficace con terapia locale o con α-interferone sistemico.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Avvertenze speciali

Rischio cardiaco

Tutti i pazienti trattati con Caelyx devono essere routinariamente sottoposti a frequenti elettrocardiogrammi. Cambiamenti transitori dell'elettrocardiogramma come appiattimento dell'onda T, sottolivellamento del tratto S-T e aritmie benigne non sono considerati segnali vincolanti per la sospensione della terapia con Caelyx. Tuttavia la riduzione del complesso QRS è considerato il segno più predittivo di tossicità cardiaca. Se si verifica questa alterazione, deve essere preso in considerazione il test decisivo di tossicità miocardica da antraciclina, cioe la biopsia endomiocardica.

Metodi più specifici dell'elettrocardiogramma per la valutazione ed il controllo della funzioùne cardiaca sono la misurazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro per mezzo dell'ecocardiografia o preferibilmente per mezzo dell'arteriografia a porte multiple (multiple gated MUGA). Questi metodi devono essere applicati routinariamente prima dell'inizio della terapia con Caelyx e devono essere ripetuti periodicamente durante il trattamento. La valutazione della funzionalità ventricolare sinistra è considerata indispensabile prima di ogni somministrazione aggiuntiva di Caelyx che superi un dosaggio cumulativo di 450 mg/m^2.
Ogni qualvolta si sospetti una cardiomiopatia, per esempio quando la frazione di eiezione del ventricolo sinistro è diminuita rispetto ai valori precedenti al trattamento e/o (allo stesso tempo) la frazione di eiezione del ventricolo sinistro e piu bassa di un valore prognosticamente significativo (ad es. < 45%), deve essere effettuata una biopsia endomiocardica ed il beneficio del proseguimento della terapia deve essere attentamente valutato rispetto al rischio di produrre un danno cardiaco irreversibile.

Insufficienza cardiaca congestizia dovuta a cardiomiopatia può verificarsi all'improvviso, senza essere preceduta da variazioni dell'elettrocardiogramma, anche parecchie settimane dopo la sospensione del trattamento.

I test di valutazione ed i metodi sopra descritti riguardanti il monitoraggio cardiaco durante la terapia con antracicline, devono essere impiegati nel seguente ordine: elettrocardiogramma, misurazione della frazione di eiezione ventricolare sinistra, biopsia endomiocardica. Se i risultati di un test indicano una possibile lesione cardiaca associata alla terapia con Caelyx, il beneficio della terapia deve essere attentamente valutato rispetto al rischio di una lesione miocardica.

Pazienti con anamnesi di malattie cardiovascolari devono essere trattati con Caelyx solo quando il beneficio sia maggiore del rischio.

Si deve prestare cautela in pazienti con funzionalità cardiaca compromessa in trattamento con Caelyx.

Si deve prestare cautela in pazienti trattati con altre antracicline. La dose totale di doxorubicina cloridrato deve anche tenere conto di ogni precedente (o concomitante) terapia con composti cardiotossici come altre antracicline/antrachinoni o ad es. 5-FU.

Mielosoppressione

Molti pazienti con sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS trattati con Caelyx presentano una mielosoppressione di base dovuta a diversi fattori quali la stessa infezione da HIV o le numerose terapie concomitanti. In questa popolazione, la mielosoppressione diventa l'effetto indesiderato che limita il dosaggio (vedere il paragrafo 4.8 Effetti indesiderati). A causa della potenziale soppressione del midollo osseo, gli esami ematologici dovranno essere effettuati di frequente nel corso della terapia con Caelyx, e per lo meno prima di ogni dose di Caelyx.

La mielosoppressione grave e persistente può determinare una superinfezione o una emorragia.

In studi clinici controllati in confronto a bleomicina/vincristina, le infezioni opportunistiche erano più frequenti in corso di trattamento con Caelyx. Pazienti e medici devono essere consapevoli di questa maggiore incidenza, ed agire di conseguenza.

Reazioni associate all'infusione

Vedere Effetti indesiderati.

Precauzioni speciali

Pazienti diabetici

Va ricordato che ogni flacone di Caelyx contiene saccarosio e viene somministrato mediante un'infusione endovenosa di glucosio al 5%.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Non è stato eseguito alcuno studio formale di interazione tra altri farmaci e Caelyx. L'eventuale concomitante somministrazione con farmaci che notoriamente interagiscono con la doxorubicina cloridrato richiede cautela. Nonostante l'assenza di studi formali, Caelyx al pari di altre preparazioni a base di doxorubicina cloridrato, può potenziare la tossicità di altre terapie anticancro. Con la doxorubicina cloridrato si sono osservati casi di esacerbazione della cistite emorragica indotta da ciclofosfamide e di aumento dell'epatotossicità della 6-mercaptopurina. Richiede inoltre cautela la somministrazione concomitante di altri agenti citotossici, in particolare agenti mielotossici.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gravidanza

Caelyx è embriotossico nei ratti, nonché embriotossico e abortivo nei conigli. Non si può escludere la teratogenicità. Non vi sono dati sull'uso di Caelyx nelle donne in gravidanza. Pertanto Caelyx non va somministrato a donne in stato di gravidanza. Le donne in età fertile dovranno essere informate di evitare la gravidanza sia che esse o il loro partner siano trattati con Caelyx, ed inoltre, nei sei mesi successivi al termine della terapia con Caelyx (vedere il paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza).

Allattamento

Non è noto se questo farmaco venga escreto nel latte umano. Pertanto, a causa del rischio potenziale di gravi effetti collaterali per il bambino, occorre che la madre interrompa l'allattamento prima dell'assunzione di Caelyx.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Nonostante Caelyx non dovrebbe avere effetti negativi sulla capacità di guidare, gli studi finora eseguiti indicano che vertigini e sonnolenza sono associati non frequentemente (< 5%) alla somministrazione di Caelyx. Pertanto i pazienti che lamentano tali effetti devono evitare di guidare e di utilizzare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Studi clinici in aperto e controllati effettuati su pazienti con sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS trattati con Caelyx indicano che l'effetto collaterale più frequente associato alla somministrazione di Caelyx è la mielosoppressione che si verifica in circa la metà dei pazienti.

La leucopenia è l'effetto indesiderato più frequentemente riscontrato nella popolazione trattata con Caelyx, ma si possono riscontrare anche anemia e trombocitopenia. Questi eventi possono verificarsi all'inizio od in corso di trattamento. La tossicità ematologica può richiedere la riduzione della dose, la sospensione o la posticipazione del trattamento. Il trattamento con Caelyx deve essere temporaneamente sospeso quando il numero dei neutrofili é <1000/mm^3 e/o la conta delle piastrine è <50.000/mm^3. G-CSF (o GM-CSF) possono essere somministrati come terapia di supporto quando il numero dei neutrofili è <1000/mm^3.

Anomalie di laboratorio clinicamente significative sono occorse frequentemente (≥ 5%) durante gli studi clinici con Caelyx. Questi includono aumento della fosfatasi alcalina; aumento della AST e della bilirubinemia che si ritiene siano dovuti alla malattia e non a Caelyx. Riduzione della emoglobina e delle piastrine è stata riscontrata meno frequentemente (<5%). E' stata osservata raramente (<1%) sepsi correlata a leucopenia. Alcune di queste anomalie possono essere dovute all'infezione da virus HIV e non a Caelyx.

Altri effetti collaterali osservati frequentemente (≥ 5%) sono nausea, astenia, alopecia, febbre, diarrea, reazioni acute correlate alla infusione e stomatite.

Le reazioni associate all'infusione includono rossore, affanno, edema facciale, emicrania, brividi, dolore alla schiena, senso di oppressione toracica od alla gola e/o ipotensione. Nella maggior parte dei casi gli effetti indesiderati si verificano nel corso del primo ciclo di trattamento. La sospensione temporanea dell'infusione o il rallentamento della velocità dell'infusione risolvono queste reazioni nell'arco di varie ore, indipendentemente dal fatto che si ricorra ad un trattamento sintomatico.

La stomatite si e manifestata nei pazienti trattati con infusioni continue di doxorubicina cloridrato convenzionale, e frequentemente nei pazienti trattati con Caelyx. La stomatite non interferiva con il completamento della terapia da parte dei pazienti e generalmente non richiedeva aggiustamenti di dosaggio, a meno che non influenzasse la capacità di alimentarsi da parte del paziente. In tal caso l'intervallo tra le dosi può essere aumentato di 1-2 settimane oppure si può ridurre la dose.

Effetti indesiderati di tipo respiratorio sono stati osservati frequentemente (≥ 5%) negli studi clinici di Caelyx e possono essere collegati a infezioni opportunistiche nei pazienti affetti da AIDS. Infezioni opportunistiche si sono verificate in pazienti affetti da sarcoma di Kaposi dopo la somministrazione di Caelyx; tali infezioni sono frequenti nei pazienti affetti da immunodeficienza indotta da HIV. Le infezioni opportunistiche più comuni osservate negli studi clinici sono quelle indotte da Candida, Citomegalovirus, Herpes simplex, Mycobacterium avium complex e polmonite da Pneumocistis carinii.

Altri effetti collaterali, riscontrati meno frequentemente (< 5%) includevano eritrodisestesia palmo-plantare, moniliasi orale, nausea e vomito, perdita di peso, rush cutaneo, ulcerazioni del cavo orale, dispnea, dolore addominale, reazioni di ipersensibilità incluse reazioni anafilattiche, vasodilatazione, vertigini, anoressia, glossite, costipazione, parestesia, retinite e stato confusionale.

La eritrodisestesia palmo-plantare è caratterizzata da eruzioni maculari, iperemiche e dolorose. Nei pazienti in cui si verifica, tale evento generalmente si manifesta dopo sei settimane o più di trattamento. Nella maggior parte dei pazienti il fenomeno si risolve in una o due settimane, con o senza trattamento con corticosteroidi. Tale fenomeno pare correlato al dosaggio e alla frequenza del trattamento e può essere ridotto aumentando l'intervallo tra le dosi di 1-2 settimane o riducendo la dose. La reazione può essere grave e debilitante in alcuni pazienti, e può richiedere la sospensione del trattamento.

La terapia con doxorubicina tradizionale è associata ad una maggiore incidenza di insufficienza cardiaca congestizia. Fino a quando non saranno disponibili maggiori dati clinici, il pericolo di sviluppare caridiomiopatie con Caelyx dovrà essere considerato simile a quello della doxorubicina standard, anche se nove su dieci biopsie endomiocardiche condotte su pazienti con sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS e trattati con dosi cumulative di Caelyx superiori a 460 mg/m^2, non hanno evidenziato cardiotossicità indotta da antracicline. La dose consigliata di Caelyx per pazienti con sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS è di 20 mg/m^2 ogni due-tre settimane. Il rischio di cardiotossicità inizia ad essere maggiore dopo il raggiungimento di dosi cumulative > 400 mg/m^2, che corrispondono a oltre 20 cicli di terapia di Caelyx, la cui somministrazione richiede un periodo di 40-60 settimane.

Caelyx deve essere considerato come irritante, sebbene fino ad oggi non sia stata osservata alcuna necrosi locale in seguito a stravaso. Studi condotti su animali indicano che la somministrazione di doxorubicina cloridrato in formulazione liposomiale riduce il rischio di lesioni da stravaso. In presenza di segni e sintomi da stravaso (per es. bruciore, eritema), l'infusione deve essere interrotta immediatamente e ripresa in una vena diversa. L'applicazione di ghiaccio sul sito di stravaso per circa 30 minuti potrebbe essere utile per alleviare la reazione locale. Caelyx non deve essere somministrato per via intramuscolare o per via sottocutanea.

Raramente con la somministrazione di Caelyx si può verificare la ricomparsa di reazioni cutanee dovute ad una precedente radioterapia.

4.9 Sovradosaggio

Il sovradosaggio acuto di doxorubicina cloridrato aumenta gli effetti tossici: mucosite, leucopenia e trombocitopenia. Il trattamento del sovradosaggio acuto nei pazienti gravemente mielodepressi richiede: ricovero in ambiente ospedaliero, somministrazione di antibiotici, trasfusione di piastrine e granulociti e trattamento sintomatico della mucosite.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Agenti citotossici (antracicline e sostanze correlate), codice ATC L01DB.

Il principio attivo di Caelyx è la doxorubicina cloridrato, un antibiotico citotossico del gruppo delle antracicline ottenuto dallo *Streptomyces peucetius* var. *caesius*. L'esatto meccanismo dell'attività antitumorale della doxorubicina non è noto. Si ritiene generalmente che l'inibizione della sintesi di DNA, RNA e proteine, sia il responsabile principale dell'effetto citotossico, dovuto probabilmente alla interposizione dell'antraciclina tra coppie adiacenti di basi della doppia elica del DNA, impedendone lo svolgimento per la replicazione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Caelyx è una formulazione liposomiale, rivestita di MPEG, a lunga durata, della doxorubicina cloridrato che è in grado di fornire una maggiore concentrazione di doxorubicina nel sarcoma di Kaposi piuttosto che nella cute normale. I liposomi trattati con MPEG contengono segmenti del polimero idrofilo metossipolietilen glicol (MPEG) attaccati in superficie. Tali gruppi lineari si estendono dalla superficie del liposoma creando un rivestimento protettivo che riduce le interazioni tra la membrana lipidica a due strati e i componenti del plasma. Ciò consente ai

liposomi di Caelyx di circolare per periodi più prolungati nel sangue. I liposomi rivestiti di MPEG sono sufficientemente piccoli (diametro medio di 100 nm circa) per passare intatti (per stravaso) attraverso i capillari, che irrorano i tumori. Prove della penetrazione dei liposomi rivestiti di MPEG dai vasi sanguigni e della loro penetrazione e accumulo nei tumori sono state riscontrate in topi con carcinoma del colon C-26 e in topi transgenici con lesioni di tipologia simile al sarcoma di Kaposi. I liposomi rivestiti di MPEG sono inoltre caratterizzati da una matrice lipidica a bassa permeabilità e da un sistema tampone acquoso interno, che contribuiscono all'incapsulamento della doxorubicina cloridrato durante il periodo in cui il liposoma permane in circolazione.

La farmacocinetica plasmatica di Caelyx è stata valutata su 23 pazienti affetti da sarcoma di Kaposi, a cui venivano somministrate dosi singole di 20 mg/m^2 mediante infusione in 30 minuti. I parametri farmacocinetici di Caelyx (primariamente rappresentanti, la doxorubicina cloridrato incapsulata nel liposoma e bassi livelli di doxorubicina cloridrato non incapsulata) sono stati misurati dopo la somministrazione di 20 mg/m^2 e sono presentati nella seguente tabella.

Parametri farmacocinetici in pazienti trattati con Caelyx

Parametro	Media ± errore standard 20 mg/m^2 (n=23)
Massima concentrazione plasmatica* (µg/ml)	8,34 ± 0,49
Clearance plasmatica (L/h/m^2)	0,041 ± 0,004
Volume di distribuzione (L/m^2)	2,72 ± 0,120
AUC (µg/ml.h)	590 ± 58,7
λ_1 emivita (ore)	5,2 ± 1,4
λ_2 emivita (ore)	55,0 ± 4,8

* Misurata al termine di una infusione di 30 minuti.

La farmacocinetica plasmatica di Caelyx nell'uomo differisce significativamente da quanto riportato in letteratura per le preparazioni standard di doxorubicina cloridrato. Caelyx e caratterizzato da una farmacocinetica lineare. La biodisponibilità avviene in due fasi dopo la somministrazione, una prima fase relativamente breve (~5 ore) ed una seconda fase prolungata (~55 ore) che influisce per la maggior parte sull'area sotto la curva (AUC). La doxorubicina cloridrato mostra una notevole distribuzione tissutale (volume di distribuzione da 700 a 1100 L/m^2) e una clearance rapida, (da 24 a 73 L/h/m^2). Il profilo farmacocinetico di Caelyx indica invece che tale prodotto rimane confinato principalmente all'interno del volume plasmatico, e che la clearance della doxorubicina dal sangue dipende dal trasportatore liposomiale. La disponibilità della doxorubicina inizia dopo lo stravaso dei liposomi e il loro ingresso nel compartimento tissutale.

Per dosi equivalenti, la concentrazione plasmatica e i valori di AUC di Caelyx che rappresentano principalmente la doxorubicina cloridrato incapsulata nel liposoma (contenente il 90-95% della doxorubicina misurata) risultano significativamente maggiori dei valori ottenuti con preparazioni standard di doxorubicina cloridrato. Sono state ottenute biopsie delle lesioni del sarcoma di Kaposi e della cute normale 48 e 96 ore dopo l'infusione. 48 ore dopo il trattamento, i pazienti che hanno ricevuto 20 mg/m^2 di Caelyx hanno fatto registrare una concentrazione totale di doxorubicina (incapsulata in liposoma e non) nelle lesioni del sarcoma di Kaposi in media 19 (range 3-53) volte superiore rispetto ai valori nella cute normale.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Il profilo tossicologico di Caelyx negli studi per somministrazione ripetuta, condotti negli animali è simile a quello riportato per infusioni a lungo termine della doxorubicina cloridrato nell'uomo. Con Caelyx l'incapsulamento della doxorubicina cloridrato nei liposomi rivestiti di MPEG determina i seguenti effetti che hanno diversa intensità:

Cardiotossicità

Studi condotti nel coniglio hanno dimostrato che la cardiotossicità di Caelyx è ridotta rispetto a quella indotta da formulazioni convenzionali di doxorubicina.

Tossicità cutanea

In studi condotti per somministrazione ripetuta di Caelyx su ratti e cani, sono stati osservati a dosaggi clinicamente rilevanti, gravi infiammazioni a livello del derma e formazioni ulcerose. Nello studio sul cane l'incidenza e la gravità di queste lesioni è stata ridotta abbassando la dose o prolungando gli intervalli tra le dosi. Simili lesioni dermiche, che sono descritte come eritrodisestesia palmo-plantare, sono state osservate anche in pazienti dopo infusione endovenosa a lungo termine (vedere il paragrafo 4.8 Effetti indesiderati).

Risposta anafilattoide

Durante gli studi di tossicità per dosi ripetute condotti sul cane, è stata osservata dopo la somministrazione di liposomi rivestiti di MPEG (placebo) una risposta acuta caratterizzata da ipotensione, mucose pallide, salivazione, emesi e periodi di iperattività seguiti da ipoattività e letargia. Una risposta simile, ma meno grave è stata riscontrata in cani trattati con Caelyx e doxorubicina. La risposta ipotensiva è stata ridotta di intensità con un pre-trattamento a base di antiistaminici. Tuttavia la risposta non ha posto in pericolo di vita i cani che recuperavano rapidamente dopo sospensione del trattamento.

Tossicità locale

Studi di tollerabilità sottocutanea dimostrano che Caelyx, rispetto alla doxorubicina cloridrato, causa irritazioni locali o danni tissutali più lievi dopo un eventuale stravaso.

Mutagenicità e carcinogenicità

Sebbene non siano stati condotti studi a tal proposito, la doxorubicina cloridrato, componente farmacologicamente attivo di Caelyx è mutagena e carcinogenica. I liposomi placebo rivestiti di MPEG non sono né mutageni né genotossici.

Tossicità riproduttiva

Caelyx dopo una dose singola di 36 mg/kg nel topo determina atrofia ovarica e testicolare di grado medio-moderato. Calo del peso testicolare ed ipospermia erano presenti nei ratti trattati con dosi ripetute ≥ 0,25 mg/kg/die e nei cani è stata osservata, dopo somministrazione di dosi ripetute di 1 mg/kg/die, una diffusa degenerazione dei tubuli seminiferi ed un marcato calo della spermatogenesi (vedere il paragrafo 4.6 Gravidanza e allattamento).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Ogni flacone di prodotto contiene i seguenti eccipienti:

- α-2(2-[1,2-distearoil-*sn*-glicero(3)fosfossi]etilcarbamoil)-ω metossipoli(ossietilen)-40, sale di sodio (MPEG-DSPE)
- Fosfatidilcolina di soia completamente idrogenata (HSPC)
- Colesterolo, NF
- Ammonio solfato, ACS
- Saccarosio, Ph Eur
- Istidina, Ph Eur
- Acqua per preparazioni iniettabili, Ph Eur
- Acido cloridrico, Ph Eur
- Sodio idrossido, Ph Eur

6.2 Incompatibilità

Non mescolare con altri farmaci.

6.3 Periodo di validità

I flaconi integri di prodotto hanno una validità di 18 mesi e vanno conservati a 2-8°C. Dopo diluizione con glucosata al 5%, la soluzione diluita di Caelyx deve essere usata immediatamente. Il prodotto diluito per un uso non immediato, dovrà essere preparato in condizioni asettiche ed in conformità con le buone pratiche farmaceutiche e dovrà essere conservato a temperatura di 2 - 8°C per un massimo di 24 ore. I flaconi parzialmente utilizzati vanno gettati.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura compresa tra 2 e 8°C. Evitare il congelamento.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Il contenitore è un flacone in vetro Tipo I, con tappo in bromobutile grigio siliconato e guarnizione in alluminio. Caelyx è fornito in confezioni singole o da 10 flaconi. Ogni flacone da 10 ml di Caelyx contiene doxorubicina cloridrato, 2 mg/ml; concentrato per infusione.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Non usare il prodotto se é presente del precipitato o altri tipi di particelle.

Determinare la dose di Caelyx da somministrare (a seconda della dose consigliata e della superficie corporea del paziente). Prelevare il volume corretto di Caelyx mediante siringa sterile. Occorre operare in condizioni rigorosamente asettiche, in quanto Caelyx non contiene né conservanti né agenti batteriostatici. La dose corretta di Caelyx va diluita in 250 ml di soluzione endovenosa di glucosio al 5% prima della somministrazione.

L'uso di diluenti diversi della soluzione endovenosa di glucosio al 5%, o la presenza di qualsiasi agente batteriostatico, come per esempio alcool benzilico, può causare la precipitazione di Caelyx.

Si raccomanda di collegare la linea di infusione contenente Caelyx all'ingresso laterale di un'infusione endovenosa di glucosio al 5%.

La soluzione di Caelyx va maneggiata con cautela. É necessario l'uso di guanti. Se Caelyx viene a contatto con la pelle o le mucose, lavare immediatamente a fondo con acqua e sapone. Caelyx va maneggiato ed eliminato nel rispetto delle normali precauzioni utilizzate per altri farmaci antitumorali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

SP Europe
Rue de Stalle 73
1180 Brussels, Belgio

8. NUMERI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/011/001
EU/1/96/011/002

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

21 Giugno 1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

B. *Foglio illustrativo*

Caelyx

(Doxorubicina cloridrato [in liposomi rivestiti di MPEG]) 2 mg/ml, concentrato per infusione

Leggere con attenzione!

Queste sono informazioni importanti che devono essere conosciute prima di iniziare l'assunzione di Caelyx. Se, dopo averle lette avete altre domande, vi preghiamo di rivolgervi al vostro medico curante od al farmacista ospedaliero.

---

1. COSA CONTIENE QUESTA MEDICINALE?

Questo medicinale si chiama Caelyx, formulazione liposomiale rivestita di MPEG, della doxorubicina cloridrato. La quantità di doxorubicina cloridrato contenuta in ogni flacone da 10 ml è 20 mg, cioe 2 mg/ml. Le altre sostanze sono: α-2(2-[1,2-distearoil-*sn*-glicero(3)fosfossi] etilcarbamoil)-ω-metossipoli(ossietilen)-40, sale di sodio, fosfatidilcolina di soia completamente idrogenata, colesterolo, ammonio solfato, saccarosio, istidina, acqua, acido cloridrico e idrossido di sodio. Questo prodotto è un concentrato per infusione, ciò significa che deve essere diluito prima dell'uso. Caelyx è disponibile in flacone monouso, in confezione da 1 o da 10 flaconi. Se siete allergici a una di queste sostanze, o se volete maggiori informazioni, parlatene al vostro medico.

2. CHE TIPO DI MEDICINALE E Caelyx?

Caelyx è un medicinale contenente un farmaco capace di interagire con le cellule in modo da uccidere in modo selettivo le cellule cancerose. La doxorubicina cloridrato contenuta in Caelyx è racchiusa in sfere piccolissime, denominate liposomi, che facilitano il trasporto del farmaco dal sangue al tessuto canceroso evitandone la dispersione nella pelle sana.

3. TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

Titolare dell' autorizzazione alla immissione in commercio:
SP Europe
Rue de Stalle 73
1180 Brussels, Belgio

Produttore:
N.V. SP Labo
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgio

4. A COSA SERVE QUESTO PRODOTTO?

Questo medicinale viene utilizzato ai fini di un miglioramento del sarcoma di Kaposi, tra cui l'appiattimento, l'impallidimento e anche la riduzione delle dimensioni del tumore. Anche altri sintomi del sarcoma di Kaposi, per esempio il gonfiore intorno al tumore, possono migliorare o scomparire.
Caelyx non è stato usato in pazienti con meno di 18 anni o con più di 60 anni.

5. COSA OCCORRE FARE PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO?

Se siete allergici a uno qualsiasi dei componenti di Caelyx, vi preghiamo di informare il vostro medico.

Dovete inoltre dire al vostro medico se soffrite di disturbi cardiaci, o di disturbi al fegato o se siete stati di recente sottoposti ad intervento chirurgico per asportazione della milza. Anche chi soffre di diabete deve comunicarlo al proprio medico, poiché Caelyx contiene zucchero e può essere necessario modificare di conseguenza il trattamento del diabete.

Caelyx può interagire con altre terapie antitumorali, pertanto comunicate al vostro medico tutte le terapie che state seguendo o che avete seguito in passato, visto che è richiesta un'attenzione particolare per quei trattamenti che riducono il numero di globuli bianchi. Se non conoscete con certezza le cure che avete ricevuto o le malattie che avete avuto, è essenziale che ne parliate con il vostro medico.

Poiché il principio attivo di Caelyx, la doxorubicina cloridrato, può causare alterazioni nel nascituro od essere dannoso durante l'allattamento, dovete comunicare al vostro medico se pensate di essere incinta o se state allattando un bambino. Le donne devono evitare la gravidanza qualora esse od il loro partner siano trattati con Caelyx, e nei sei mesi successivi alla sospensione del trattamento.

Caelyx provoca in certe persone un senso di stordimento o di sonnolenza, se tale effetto si verifica, non dovete guidare né usare macchinari.

6. COME AVVIENE LA SOMMINISTRAZIONE DEL MEDICINALE?

Caelyx vi verrà somministrato dal vostro medico mediante fleboclisi (infusione) in una vena, per una durata di 30 minuti. La dose sarà pari a 20 mg per ogni metro quadro di superficie del vostro corpo. Il vostro medico ripeterà l'infusione ogni 2 o 3 settimane per due o tre mesi; successivamente essa verrà ripetuta quando sarà necessario per mantenere gli effetti positivi sul tumore.

7. LA MEDICINA PUÒ DARVI FASTIDIO?

Come altri tipi di medicinali, Caelyx può creare disturbi ad alcune persone. Se il medicinale inizia a crearvi disturbi o se i sintomi peggiorano, contattare il medico.

Durante l'infusione di Caelyx possono verificarsi le seguenti reazioni: rossore del viso, affanno, emicrania, brividi, dolore alla schiena, senso di oppressione toracica e/o alla gola, abbassamento della pressione sanguigna, possibili vertigini e gonfiore facciale. Possono anche verificarsi dolore o gonfiore al sito di iniezione. Se la flebo punge o brucia, mentre state ricevendo una dose di Caelyx, informate immediatamente il medico.

Nel periodo che intercorre tra le infusioni possono verificarsi i seguenti effetti:

- diminuzione del numero di globuli bianchi, che può aumentare la possibilità di infezioni. L'anemia (riduzione dei globuli rossi) può causare sensazione di stanchezza e la diminuzione delle piastrine nel sangue può aumentare il rischio di sanguinamento. In casi rari, un basso numero di globuli bianchi può portare a gravi infezioni. In corso di trattamento con Caelyx i risultati dei test relativi alla funzionalità epatica, possono sia aumentare che diminuire. A causa dei possibili cambiamenti delle cellule del sangue, è necessario eseguire regolari monitoraggi ematici. Da uno studio clinico che confrontava Caelyx con un altro trattamento (bleomicina/vincristina), è emerso che ci può essere una maggiore possibillità di alcune infezioni con Caelyx. Alcuni di questi effetti possono essere in relazione alla malattia non a Caelyx;

- dolore allo stomaco, malessere (nausea o vomito), diarrea, costipazione, piaghe nella bocca, mughetto orale (infezione fungina della bocca), perdita di appetito, perdita di peso ed infiammazione della lingua;

- sensazione generale di stanchezza, sonnolenza, stato confusionale, infiammazione dellaretina, sensazione di punture;

- rossore, tumefazione e piaghe sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi, perdita di capelli e eruzione cutanea;

- problemi cardiaci, ad es. battito cardiaco irregolare, vasi sanguigni dilatati;

- febbre, innalzamento della temperatura ed altri segni di infezione che possono essere correlati alla malattia;

- problemi respiratori, cioe difficoltà a respirare che puo essere correlata alle infezioni contratte a causa della malattia;

- se in precedenza, in corso di radio-terapia, si sono sviluppate reazioni della pelle e cioè dolore, rossore e secchezza cutanea, queste possono verificarsi ancora in corso di trattamento con Caelyx.

Contattate immediatamente il vostro medico se sulle mani e sui piedi si sviluppa un arrossamento doloroso, se avete problemi cardiaci o piaghe nella bocca o un aumento della temperatura o se compaiono altri segni di infezione. Inoltre avvisate il vostro medico od il farmacista ospedaliero se notate altri effetti indesiderati non ancora menzionati.

8. CONSERVAZIONE DEL MEDICINALE

I flaconi integri di Caelyx devono essere conservati a temperatura compresa tra 2° ed 8°C, cioè nel frigorifero. Evitare il congelamento. La sua validità in queste condizioni è di 18 mesi.

Dopo diluizione con soluzione glucosata al 5%, la soluzione diluita di Caelyx deve essere usata immediatamente. Il prodotto diluito che non venga utilizzato immediatamente, dovrà essere preparato in condizioni asettiche ed in conformità con le buone pratiche farmaceutiche e dovrà essere conservato a temperatura di 2 - 8°C per un massimo di 24 ore. I flaconi parzialmente utilizzati vanno gettati.

9. ISTRUZIONI PER L'USO DEL MEDICINALE

Non usare il prodotto se e' presente del precipitato od altri tipi di particelle

La soluzione di Caelyx va maneggiata con cautela. E necessario l'uso di guanti. Se Caelyx viene a contatto con la pelle o le mucose, lavare immediatamente a fondo con acqua e sapone. Caelyx va maneggiato ed eliminato nel rispetto delle normali precauzioni utilizzate per altri farmaci antitumorali.

Determinare la dose di Caelyx da somministrare (a seconda della dose consigliata e della superficie corporea del paziente). Prelevare il volume corretto di Caelyx mediante siringa sterile. Occorre operare in condizioni rigorosamente asettiche, in quanto Caelyx non contiene né conservanti né agenti batteriostatici. La dose corretta di Caelyx va diluita in 250 ml di soluzione endovenosa di glucosio al 5% prima della somministrazione.
L'uso di diluenti diversi dalla soluzione endovenosa di glucosio al 5%, o la presenza di qualsiasi agente batteriostatico, come per esempio alcol benzilico, può causare la precipitazione di Caelyx.

Si raccomanda di collegare la linea di infusione contenente Caelyx all'ingresso laterale di un'infusione endovenosa di glucosio al 5%.

10. DATA DI SCADENZA

Questo medicinale non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza stampata sulla confezione.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente foglio è solo un riassunto. Se volete ulteriori informazioni sul medicinale o sulle vostre condizioni, richiedetele al vostro medico o al farmacista ospedaliero che dispongono di maggiori informazioni.

12. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE

97A10543

DECRETO 29 dicembre 1997.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Lombardia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati e parametri organolettici (sapore, odore e colore) correlati ai parametri precedenti.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Ammoniaca (mg/l) NH^4	10	Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA è ridotto al valore di 4 mg/l qualora l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro o suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro.
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologighe relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO^4) non sia superiore a 400 mg/l.
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO^4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Parametri organolettici: (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopramenzionati che potrebbero modificare i valori.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Lombardia è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 2000.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Castione della Presolana, Lovere, San Giovanni Bianco e Valtorta, per il parametro solfati;

Acquafredda, per i parametri ammoniaca e manganese;

Alfianello, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Orzinuovi, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia e Villachiara, per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Desenzano del Garda, Remedello e Soiano del Lago, per i parametri ferro e manganese.

Provincia di Cremona:

Acquanegra Cremonese, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Capergnanica, Cappella de' Picenardi, Casaletto Ceredano, Castelvisconti, Ca' d'Andrea, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Crotta d'Adda, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese, Izano, Montodine, Ostiano, Persico Dosimo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Ripalta Arpina, San Martino del Lago, Scandolara Ripa Olio, Stagno Lombardo, Trescore Cremasco, Volongo, per i parametri, ammoniaca e manganese;

Bagnolo Cremasco, Calvatone, Crema, Madignano, Ripalta Guerina, Salvirola, per i parametri ferro e manganese;

Dovera, Gombito, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Ripalta Cremasca, Soncino, Vaiano Cremasco, per il parametro manganese;

Casalmaggiore, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi, Cremona, Formigara, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Pescarolo, Pieve d'Olmi, Rivarolo del Re, Robecco d'Oglio, Romanengo, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, Sesto Cremonese, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo e Voltido, per i parametri ammoniaca, ferro e manganese.

Provincia di Lecco:

Annone Brianza, per il parametro manganese.

Provincia di Lodi:

Casaletto Lodigiano, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Guardamiglio, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano e Villanova del Sillaro, per i parametri ferro e manganese.

Provincia di Milano:

Aicurzio, per il parametro manganese.

Provincia di Mantova:

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rodigo, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giorgio di Mantova, San Martino dell'Argine, Schivenoglia, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta e Volta Mantovana, per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Gonzaga e Moglia, per i parametri ammoniaca, ferro, magnesio e manganese;

Rivarolo Mantovano, per il parametro ammoniaca.

Provincia di Pavia:

Bascapè, Copiano, Gambolò, Lardirago, Pavia, Pieve del Cairo, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Travacò Siccomario e Vigevano, per i parametri ferro e manganese;

Bressana Bottarone, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po e Torre d'Isola, per il parametro manganese.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

97A10545

DECRETO 29 dicembre 1997.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Piemonte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: magnesio, manganese, ferro, solfati e parametri organolettici (sapore, odore e colore) in concomitanza con i precedenti parametri.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologighe relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO^4) non sia superiore a 400 mg/l.
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO^4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Parametri organolettici: (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopramenzionati che potrebbero modificare i valori.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Piemonte è tenuta,

in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 1999.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Acquedotti comunali:

Acquedotto rurale Valle Ceppi - Fr. Pino T.se, per il parametro magnesio;

Avigliana, per parametro manganese;

Bardonecchia, per il parametro solfati;

Lessolo, per i parametri magnesio e solfati;

Sauze d'Oulx, per il parametro solfati;

Rocchetta Tanaro, per i parametri ferro e manganese;

San Damiano d'Asti, per il parametro manganese;

Tigliole d'Asti, per il parametro manganese;

Valfenera, per i parametri ferro e manganese;

Vinadio per il parametro solfati;

Borgo Ticino, per il parametro ferro;

Casalino (tre frazioni), per il parametro manganese;

Novara (due frazioni), per il parametro manganese;

Recetto, per il parametro manganese;

Albano Vercellese, per il parametro manganese;

Asigliano Vercellese, per il parametro manganese;

Balocco, per i parametri ferro e manganese;

Borgo Vercelli, per i parametri ferro e manganese;

Quinto Vercellese, per il parametro manganese;

Trino Vercellese, per i parametri ferro e manganese;

Vercelli, per i parametri ferro e manganese;

Villata, per il parametro manganese.

Acquedotti consortili:

Acquedotto consorziale della Piana comprendente i comuni di Villanova d'Asti, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito e Montafia per i parametri ferro e manganese;

A. C. Acq. Valtiglione comprendente i comuni di Agliano Terme, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio, Canelli, Castel Rocchero, Nizza Monferrato, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Asti (frazioni Variglie S. Carlo e S. Marzanotto Bellangero) per i parametri ferro e manganese;

Consorzio Bonifica Baraggia V.se comprendente i comuni di Buronzo, Formigliana e Collobiano per il parametro manganese ed il comune di Villarboit per i parametri ferro e manganese;

Azienda municipale casalese comprendente i comuni di Balzola, Borgo S. Martino, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Ticineto, Valenza e Valmacca per i parametri ferro e manganese.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione Piemonte al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

97A10544

DECRETO 30 dicembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Totalip».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 137/1997 del 10 giugno 1997 con il quale la Società Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40 - Pisa, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Totalip» con le specificazioni di seguito indicate:

«Totalip» 10 compresse da 10 mg, n. di A.I.C. 033006014
(in base 10), 0ZH8FY (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 26 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TOTALIP è classificata come segue:

«Totalip» 10 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 033006014 (in base 10), 0ZH8FY (in base 32), classe «A», con nota 13, L. 25.000.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40 - Pisa.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 30 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10550

DECRETO 30 dicembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Xarator».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 131/1997 del 4 giugno 1997 con il quale la Società Parke Davis S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - Lainate (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Xarator» con le specificazioni di seguito indicate:

«Xarator» 10 compresse da 10 mg, n. di A.I.C. 033005012
(in base 10), 0ZH7GN (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 26 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale XARATOR è classificata come segue:

«Xarator» 10 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 033005012 (in base 10), 0ZH7GN (in base 32), classe «A», con nota 13, L. 25.000.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 30 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10549

DECRETO 30 dicembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Lipitor».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 132/1997 del 4 giugno 1997 con il quale la Società Warner Lambert Consumer Health Care S. Com. P. A. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Lipitor» con le specificazioni di seguito indicate:

«Lipitor» 10 compresse da 10 mg, n. di A.I.C. 033008018 (in base 10), 0ZHBDL (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 26 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LIPITOR è classificata come segue:

«Lipitor» 10 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 033008018 (in base 10), 0ZHBDL (in base 32), classe «A», con nota 13, L. 25.000.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Health Care S. Com. P. A., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 30 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10548

DECRETO 30 dicembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Torvast».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 135/1997 del 5 giugno 1997 con il quale la Società Pfizer Italiana S.p.a., Borgo San Michele (Latina), strada statale 156, km 50, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Torvast» con le specificazioni di seguito indicate:

«Torvast» 10 compresse da 10 mg, n. di A.I.C. 033007016
(in base 10), 0ZH9F8 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 26 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TORVAST è classificata come segue:

«Torvast» 10 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 033007016 (in base 10), 0ZH9F8 (in base 32), classe «A», con nota 13, L. 25.000.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., strada statale 156, km 50, Borgo San Michele - 04010 (Latina).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 30 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10547

DECRETO 30 dicembre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Valpression».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 91/1997 del 21 febbraio 1997 con il quale la società Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Valfagen» con le specificazioni di seguito indicate:

28 capsule 80 mg, n. di A.I.C. 033119013 (in base 10), 0ZLQT5 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista il proprio decreto del 18 novembre 1997 con il quale è stato modificato il marchio da Valfagen a Valpression;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995 n. 490, recante: provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 7 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale VALPRESSION è classificata come segue:

«Valpression» 28 capsule 80 mg;

n. di A.I.C. 033119013 (in base 10), 0ZLQT5 (in base 32), classe «A», con nota 73 al prezzo di L. 53.500;

titolare A.I.C.: Fagen S.r.l. - Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 30 dicembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A10546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Fusione per incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a. e trasferimento della sede sociale della Milano assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 762).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e

norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a. o, in breve, Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via del Lauro n. 7, nonché il successivo provvedimento autorizzativo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate a La Previdente Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Copernico n. 38, nonché il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la delibera in data 16 ottobre 1997 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Milano assicurazioni S.p.a. che ha approvato la fusione per incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nonché varie norme statutarie comprendenti, tra l'altro, la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale concernente il trasferimento della sede dell'incorporante da Milano, via del Lauro n. 7, a Milano, via Copernico n. 38;

Vista la delibera in data 16 ottobre 1997 dell'assemblea straordinaria degli azionisti de La Previdente assicurazioni S.p.a. che ha approvato la fusione per incorporazione nella Milano assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 1997 con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Visti i decreti in data 22 ottobre 1997 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione delle sopraindicate delibere assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Tenuto conto della lettera d'impegno inviata allo ISVAP dall'azionista di maggioranza in data 28 novembre 1997;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 12 dicembre 1997;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per l'incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Milano assicurazioni S.p.a. che prevedono, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale dell'incorporante, Milano assicurazioni S.p.a., da Milano, via del Lauro n. 7, a Milano, via Copernico n. 38.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A10551

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 dicembre 1997, n. 327/E.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 - Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Riscossione da parte dei concessionari e delle banche di entrate facenti capo ad enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle finanze - Emissione di atti (processi verbali, ordinanze-ingiunzioni, inviti al pagamento ecc.).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
Alle regioni
All'ANCI
All'UPI
All'INPS
All'INAIL
All'Ascotributi
All'ABI
All'ente poste italiane

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici del registro
Agli uffici IVA

Premessa.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1997 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che, sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

A seguito dell'abolizione dei predetti servizi di cassa, dalla data del 1° gennaio 1998 l'attività di riscossione è affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e all'Ente poste; quest'ultimo, in attesa dell'attivazione di appositi sportelli automatizzati, agisce a mezzo del servizio dei c/c postali, accreditando le somme versate al conto del concessionario. Le modalità di versamento e la relativa modulistica sono state definite con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tra gli uffici nei quali sarà soppressa la cassa rientrano quelli del registro i quali, come è noto, oltre alle somme di competenza del Ministero delle finanze, riscuotono una serie di entrate facenti capo a Ministeri ed enti diversi. Tali ultimi versamenti dal 1° gennaio 1998 dovranno quindi essere eseguiti presso il concessionario indicato dall'ufficio accertatore o presso gli sportelli bancari ubicati nella provincia di competenza del concessionario.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni relative alle procedure da seguire per la riscossione e il versamento delle somme di cui sopra, distinguendo quelle da adottare nel periodo definitivo da quelle a carattere transitorio.

1) *Periodo definitivo.*

Si premette che questa Amministrazione prevede di svolgere una serie di incontri con i Ministeri e gli altri enti, che a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli uffici del registro devono far riferimento — per la riscossione — al sistema dei concessionari e delle banche.

Salvo situazioni particolari, che saranno appunto esaminate nel corso delle previste riunioni, questo Ministero ha delineato per il periodo definitivo delle linee-guida che di seguito si riportano, anche allo scopo di orientare le altre amministrazioni sulla compatibilità delle loro esigenze con quelle dello scrivente.

In particolare, si prevede che l'ente formuli la richiesta di pagamento tramite l'emissione di un atto (processo verbale, ordinanza-ingiunzione, invito di pagamento, ecc.), il quale deve contenere il modello di pagamento allegato 1 al citato decreto dirigenziale 9 dicembre 1997; tale modello dovrebbe essere precompilato dall'Ente, riportando i seguenti elementi:

concessionario competente all'esecuzione della riscossione;

dati anagrafici del soggetto versante;

codice fiscale;

il codice alfa-numerico che contraddistingue l'ente, di cui all'elenco allegato 1, tenendo presente che ove l'ente sia comunque tenuto a corrispondere a terzi una quota delle somme riscosse, tale attribuzione dovrà essere curata dall'ente stesso. Gli enti non riportati nel citato elenco dovranno tempestivamente fare richiesta, compilando l'allegato modello 2;

la causale di versamento, il cui elenco è riportato in allegato 3;

gli estremi dell'atto di riferimento (anno e numero), tenendo presente che ove si tratti di somme di spettanza dei comuni, i primi 4 caratteri del numero dell'atto saranno costituiti dal codice catastale del comune;

il codice del tributo, il cui elenco è riportato nell'allegato 4;

l'importo da pagare, suddiviso per codice tributo avendo cura di cumulare in unica voce le quote di spettanza dei c.d. «scopritori», le spese di notifiche e altre eventuali somme spettanti a soggetti diversi dall'ente beneficiario;

il totale dell'importo da pagare.

L'atto deve contenere la precisazione che, in caso di pagamento tramite conto corrente postale intestato al concessionario, le informazioni di cui sopra devono essere riportate nel bollettino allegato 5 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.

All'atto del pagamento, il concessionario o la banca trattengono una copia del modello di pagamento e rilasciano le altre due al versante. L'ufficio postale rilascia, invece, i primi due tagliandi del bollettino.

Con riferimento a quanto sopra, i competenti uffici di codesti Ministeri ed enti dovranno attivarsi, per le entrate di rispettiva spettanza, al fine di fornire la modulistica compilata come sopra ai soggetti tenuti ad effettuare i versamenti in questione.

Le informazioni relative alle riscossioni effettuate saranno fornite dai concessionari alle amministrazioni e agli enti interessati entro la fine del mese successivo a quello di riscossione; annualmente, poi, il concessionario renderà agli enti il conto di gestione, a norma dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43.

Ove non vi siano elementi ostativi, le disposizioni sopra riportate sono immediatamente operative; sarebbe, comunque, intendimento dello scrivente Ministero pervenire ad una generalizzata applicazione delle riportate direttive entro il 28 febbraio 1998.

2) *Periodo transitorio.*

Al fine di consentire agli enti di predisporre quanto necessario per adeguarsi alle direttive contenute nel paragrafo 1, occorre adottare le seguenti procedure a carattere transitorio:

sugli atti che verranno emessi e notificati successivamente alla presente circolare, gli enti dovranno apporre un timbro allo scopo di indirizzare il contravventore non più all'ufficio del registro, ma al concessionario o alla banca. Tutto ciò naturalmente sempre che l'ente non sia in grado di predisporre modelli che tengano conto delle nuove disposizioni di pagamento;

per effettuare il pagamento il contribuente deve recarsi alla banca o al concessionario munito di copia dell'atto, che dovrà consegnare allo sportello;

il modello di versamento va compilato riempiendo la parte anagrafica, il codice identificativo dell'ufficio del registro competente, gli estremi dell'atto o del documento e il codice-tributo, che in questi casi è soltanto il numero 666T, denominato: «entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da enti e da Ministeri diversi dal Ministero delle finanze» e l'importo complessivamente dovuto;

se il versamento viene effettuato alla banca, la banca stessa trasmette al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento della documentazione, la documentazione consegnata dai versanti; nei tre giorni successivi, i concessionari riversano le somme incassate direttamente o tramite delega bancaria all'apposita contabilità speciale;

le banche e i concessionari sono tenuti ad accettare versamenti di importo anche inferiore, rispettivamente, a lire 13.000 e a lire 14.000; in tal caso tratterranno la commissione di loro spettanza fino a concorrenza dell'importo riscosso. Questa procedura vale anche per il periodo definitivo;

entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario trasmette ai competenti uffici del registro le copie degli atti consegnate dal versante, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle somme incassate, contenente la somma lorda incassata, la commissione trattenuta e il netto riservato alla contabilità speciale, separatamente per ciascuna operazione effettuata;

l'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del concessionario provvede alla liquidazione dell'atto, tenendo presente che la commissione trattenuta dal concessionario deve essere detratta, nell'ipotesi in cui ci siano più imputazioni, da quella di importo più elevato. Nei quindici giorni successivi al ricevimento dall'ufficio del registro delle comunicazioni degli avvenuti riparti, il concessionario, sulla base della liquidazione effettuata dall'ufficio del registro, determina la giusta attribuzione ai capitoli erariali e alle aziende speciali;

per quanto riguarda queste ultime, l'attribuzione verrà effettuata direttamente all'ente, che a sua volta provvederà a trasferire agli aventi diritto quanto loro spettante; il concessionario riepiloga inoltre in un apposito prospetto le informazioni ricevute dagli uffici e li trasmette al titolare della contabilità speciale;

per i versamenti che dovessero essere effettuati presso gli uffici postali, per i quali non vi è la possibilità di acquisire copia dell'atto che ha dato origine al versamento, il concessionario trasmette all'ufficio copia del certificato di accreditamento, perché quest'ultimo provveda alla liquidazione, nell'ipotesi in cui sia comunque in possesso di una copia dell'atto.

3) *Decorrenze.*

Tutti gli atti emessi dal 1° marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalità di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'allegazione del modello di versamento già precompilato. Per tener conto, poi, degli atti già emessi e notificati fino al 28 febbraio 1998 in difformità dalle specifiche contenute nel citato paragrafo 1, le banche e i concessionari adotteranno la procedura di cui al paragrafo 2 fino al 30 aprile 1998.

Il direttore generale
del dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO 1

AVENTI DIRITTO DIVERSI DALLO STATO
ELENCO DEI CODICI DEGLI ENTI

Codice ente	Aventi diritto a carattere nazionale
1AE	Cassa ammende
2AE	Cassa depositi e prestiti
3AE	Monopolio
4AE	Cancelleria della Corte di Cassazione
5AE	Cancelleria Tribunale Supremo Militare
6AE	E.N.P.I.
7AE	E.N.I.
Codice ente	**Aventi diritto a carattere provinciale**
Axx	Camera di Commercio
Bxx	Prefettura
Cxx	Foglio annunzi legali
Dxx	Fondo addestramento professionale lavoratori
Exx	Fondo speciale infortuni cassa depositi e prestiti
Fxx	I.N.A.I.L.
Gxx	I.N.P.S.
Ixx	Laboratorio di igiene e profilassi
Lxx	S.I.A.E.
Mxx	Ufficio provinciale metrico
Rxx	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.
Codice ente	**Aventi diritto a carattere comunale**
9A0	Vigili urbani
9A1	Polizia stradale
9A2	Carabinieri
9A3	Servizio messi comunali
9A4	Servizio contravvenzioni
9A5	Ufficio unico notifiche
9A6	Pubblica Sicurezza
9A7	Capitaneria di Porto
9A8	Tesoreria comunale
9A9	Cancelleria della Pretura
9B0	Cancelleria del Tribunale
9B1	Cancelleria Tribunale militare territoriale
9B2	Cancelleria Tribunale Minorile
9B3	Corte di Appello
9B4	Ufficiali giudiziari
9B5	Coadiutori
9B6	Custodi giudiziari
9B7	Fondo di previdenza e assistenza Vigili Urbani
9B8	Conservatoria dei Registri immobiliari
9B9	Messi di conciliazione
9C0	Esattoria comunale
9C1	Istituto vendite giudiziarie
9C2	Canone demaniale marittimo

N.B.: Nei codici degli aventi diritto a carattere provinciale i caratteri XX devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia.

ALLEGATO 2

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI CODICE PER LA DEVOLUZIONE DI SOMME RISCOSSE DAI CONCESSIONARI O DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

Alla Direzione Centrale della Riscossione

Ente richiedente ______________________________

Organismo di riferimento per eventuali comunicazioni:

____

indirizzo: ______________________________

città: ______________ prov.: ________ C.A.P. ________

telefono (pref./numero): _____/__________

Tipologia dell'ente: ☐ provinciale provincia di: ______________

☐ comunale comune di : ______________

☐ nazionale

Modalità di riversamento da seguire a cura dell'ente che ha effettuato la riscossione:
(contrassegnare la modalità prescelta)

☐ versamento su C/C postale n. ______________

intestato a: ______________

☐ a mezzo bonifico bancario sul conto n.: ______________

banca: ______________ agenzia : ______________

coordinate bancarie : codice ABI ______________ CAB ______________

☐ altro (specificare) : ______________

ALLEGATO 3

Elenco delle causali

codice causale	descrizione
PA	Processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri enti

ALLEGATO 4

AVENTI DIRITTO DIVERSI DALLO STATO

ELENCO DEI CODICI TRIBUTO

Codice tributo	Aventi diritto a carattere nazionale
1AET	Cassa ammende
2AET	Cassa depositi e prestiti
3AET	Monopolio
4AET	Cancelleria della Corte di Cassazione
5AET	Cancelleria Tribunale Supremo Militare
6AET	E.N.P.I.
7AET	E.N.I.
Codice tributo	**Aventi diritto a carattere provinciale**
AxxT	Camera di Commercio
BxxT	Prefettura
CxxT	Foglio annunzi legali
DxxT	Fondo addestramento professionale lavoratori
ExxT	Fondo speciale infortuni cassa depositi e prestiti
FxxT	I.N.A.I.L.
GxxT	I.N.P.S
IxxT	Laboratorio di igiene e profilassi
LxxT	S.I.A.E.
MxxT	Ufficio provinciale metrico
RxxT	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.
Codice tributo	**Aventi diritto a carattere comunale**
9A0T	Vigili urbani
9A1T	Polizia stradale
9A2T	Carabinieri
9A3T	Servizio messi comunali
9A4T	Servizio contravvenzioni
9A5T	Ufficio unico notifiche
9A6T	Pubblica Sicurezza
9A7T	Capitaneria di Porto
9A8T	Tesoreria comunale
9A9T	Cancelleria della Pretura
9B0T	Cancelleria del Tribunale
9B1T	Cancelleria Tribunale militare territoriale
9B2T	Cancelleria Tribunale Minorile
9B3T	Corte di Appello
9B4T	Ufficiali giudiziari
9B5T	Coadiutori
9B6T	Custodi giudiziari
9B7T	Fondo di previdenza e assistenza Vigili Urbani
9B8T	Conservatoria dei Registri immobiliari
9B9T	Messi di conciliazione
9C0T	Esattoria comunale
9C1T	Istituto vendite giudiziarie
9C2T	Canone demaniale marittimo

N.B.: Nei codici degli aventi diritto a carattere provinciale i caratteri XX devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provinc

97A10553

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 dicembre 1997, n. 17.

Procedura di presentazione della documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano di medicinali omeopatici (art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 437).

All'Anipro
All'Atma-Physis
Alla Bauer farm S.r.l.
Alla Biopharma S.r.l.
All'AIO - Associazione italiana omeopatia
Al Centro omeopatico meridionale S.r.l.
All'Hering lab. omeopatico
All'Homeopharm
All'Intercontinental import export
All'Iride S.r.l.
Ai Lab. omeopatici Linda's S.r.l.
Al Laboratorio scientifico omeopatico S.r.l.
All'Omeonatus S.r.l.
All'Omeosidea S.r.l.
All'Omeotossicologici S.r.l.
Al Pegaso S.r.l.
Al Prosest
Alla S.I.F.RA. Omeopatic
Alla Vanda Italia

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1997 è stata pubblicata la legge 8 ottobre 1997, n. 347, «Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici». L'art. 2, comma 2, della predetta legge differisce i termini del 31 dicembre 1992 e del 31 dicembre 1997, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, rispettivamente al 6 giugno 1995 e al 6 giugno 2000 e dispone che la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico venga presentata al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4.

Pertanto, in forza delle nuove disposizioni di legge, i medicinali omeopatici per uso umano, ivi compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica, prodotti in un paese della Comunità europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, possono essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione fino al 6 giugno 2000, purché tale presenza sia stata documentata al Ministero della sanità ai sensi dei decreti-legge decaduti (decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, art. 6, decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303, art. 4, decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, art. 21, decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, art. 23; gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti-legge vengono fatti salvi da quanto disposto ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4) o entro il 14 gennaio 1998.

Allo scopo di snellire le procedure di presentazione della documentazione richiesta e di evitare al contempo inutili sovraccarichi di lavoro per le aziende e per gli uffici si chiarisce quanto segue.

Le aziende dovranno presentare al Ministero della sanità entro il 14 gennaio 1998 gli elenchi, su supporto cartaceo ed informatico, come di seguito specificato:

a) elenco dei medicinali omeopatici unitari integrata da una dichiarazione con firma autenticata che indichi, per ciascun materiale di partenza omeopatico, i diversi tipi di diluizioni e forme farmaceutiche, sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 185/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

b) elenco dei prodotti pluricomponenti con indicazione della relativa composizione quali-quantitativa in componenti attivi omeopatici, che specifichi i relativi gradi e tipi di diluizioni, accompagnata dal codice alfanumerico eventualmente attribuito dall'azienda al medicinale (o dal nome di fantasia qualora il medicinale sia stato posto in commercio con tale denominazione);

c) autodichiarazione del responsabile dell'immissione in commercio, con firma autenticata a termini di legge, attestante che la documentazione comprovante la presenza sul mercato italiano dei medicinali omeopatici alla data del 6 giugno 1995 sarà conservata in azienda a disposizione del Ministero.

Il Ministro: BINDI

97A10554

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 234425.

Legge n. 488/1992 - Ulteriori graduatorie relative alle regioni Umbria e Marche ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

L'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, prevede che, ai fini della concessione, nel 1998, delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 in favore delle attività produttive, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, in aggiunta alle graduatorie regionali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 527/1995 e succes-

sive modifiche e integrazioni, a formare due ulteriori graduatorie relative ai comuni ed ai territori «disastrati» e «danneggiati» delle regioni Marche e Umbria individuati dall'art. 1, comma 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato del coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997.

Lo stesso art. 3 citato prevede che il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'art. 1 della suddetta ordinanza, possa differire i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici da concedere attraverso le due richiamate ulteriori graduatorie, anche diversamente da quelli fissati per le graduatorie regionali ordinarie.

Quanto sopra premesso, si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che i termini per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998, fissati dal decreto ministeriale del 1° dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 1997) dal 30 dicembre 1997 al 28 febbraio 1997, sono validi esclusivamente per le domande di partecipazione alle graduatorie ordinarie regionali di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni. Gli analoghi termini per le domande di partecipazione alle due ulteriori graduatorie relative ai comuni ed ai territori «disastrati» e «danneggiati» delle regioni Marche e Umbria, verranno fissati con un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato successivamente agli esiti della notifica alla Commissione U.E. delle particolari misure di aiuto previste dal più volte citato decreto-legge n. 364/1997, così come modificate dalla legge di conversione n. 434/1997.

A seguito della predetta notifica e della conseguente decisione comunitaria si provvederà inoltre ad attivare, con separato decreto, gli interventi previsti dal comma 5-*bis* dell'art. 3 più volte citato, così come aggiunto dalla legge di conversione 434/1997. Tali interventi riguardano in particolare la concessione di contributi in conto capitale in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane ubicate nelle zone disastrate e danneggiate delle regioni Marche e Umbria, che, in luogo delle agevolazioni *ex lege* n. 488/92, possono beneficiare, a fronte di programmi d'investimento, di particolari provvidenze disciplinate secondo le procedure di cui alla legge 341/1995 (incentivi automatici).

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

97A10555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 17 ottobre 1990.

Il giorno 18 dicembre 1997, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 17 ottobre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 1° luglio 1997, n. 226, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 146/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1997.

In conformità all'art. 12 il predetto accordo entrerà in vigore in data 18 gennaio 1998.

97A10365

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante: «Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche».

Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante: «Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 4 novembre 1997.

98A0041

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1771,91
ECU	1942,37
Marco tedesco	983,03
Franco francese	293,79
Lira sterlina	2912,67
Fiorino olandese	872,13
Franco belga	47,654
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	258,15
Lira irlandese	2518,24
Dracma greca	6,221
Escudo portoghese	9,613
Dollaro canadese	1243,18
Yen giapponese	13,447
Franco svizzero	1209,33
Scellino austriaco	139,73
Corona norvegese	239,92
Corona svedese	222,69
Marco finlandese	324,70
Dollaro australiano	1153,87

97A0042

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della lotteria ITALIA 1997

I biglietti della lotteria ITALIA 1997 appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso il Magazzino vendita di Avellino:

Serie	dal	al
AA	610501	611000
AA	614501	615000
T	640501	641000
T	642001	643500
U	632001	633500
V	651001	652000
V	653501	654000

98A0026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni», in Bernalda

Con decreto direttoriale 5 dicembre 1997 il dott. Pietro Ruggi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Lucana costruzioni, con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 8 agosto 1983, in sostituzione della dott.ssa Aurora Maria Ruggieri, dimissionaria.

98A0004

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 9 8 *

L. 1.500